

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 gennaio 1988

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI SABATODIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGI REGIONALE 12 agosto 1987, n. 78.

Costituzione di una Banca regionale Pag. 3

LEGGI REGIONALE 17 agosto 1987, n. 79.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 concernente: «Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie».
Pag. 4

LEGGI REGIONALE 17 agosto 1987, n. 80.

Interventi a favore della cooperazione. Modificazioni della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, e della pianta organica del personale dell'assessorato industria, commercio, artigianato e trasporti. Pag. 4

LEGGI REGIONALE 17 agosto 1987, n. 81.

Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica Pag. 9

REGIONE TOSCANA

LEGGI REGIONALE 21 maggio 1987, n. 29.

Legge di bilancio 1987 Pag. 10

LEGGI REGIONALE 21 maggio 1987, n. 30.

Legge di bilancio 1987 - Variazione Pag. 10

LEGGI REGIONALE 21 maggio 1987, n. 31.

Provvedimento generale di rifinanziamento leggi regionali e statali per il periodo di validità del bilancio pluriennale 1987-1989. Pag. 10

LEGGI REGIONALE 22 maggio 1987, n. 32.

C.R.E. - Bilancio di previsione anno 1987 Pag. 10

LEGGI REGIONALE 22 maggio 1987, n. 33.

E.T.S.A.F. - Bilancio anno 1987 e bilancio pluriennale 1987-1989. Pag. 10

LEGGI REGIONALE 22 maggio 1987, n. 34.

I.R.P.E.T. - Istituto regionale programmazione economica. Bilancio anno finanziario 1987 Pag. 10

LEGGI REGIONALE 27 maggio 1987, n. 35.

Modifica legge regionale n. 43/1985. Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della regione Toscana Pag. 15

LEGGI REGIONALE 3 giugno 1987, n. 36.

Disciplina delle attività agrituristiche Pag. 11

LEGGI REGIONALE 15 giugno 1987, n. 37.

Classificazione degli esercizi-turistico-ricettivi. Proroga scadenza Pag. 15

LEGGI REGIONALE 15 giugno 1987, n. 38.

Società aeroporto toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.a. Aumenti del capitale sociale Pag. 15

LEGGI REGIONALE 15 giugno 1987, n. 39.

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale della formazione professionale. Pag. 15

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1987, n. 40.

Proroga per l'anno 1987 dei termini di cui alla legge regionale n. 13/1984 relativa alla disciplina dei finanziamenti regionali a sostegno delle attività produttive non agricole Pag. 17

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1987, n. 41.

Contributo finanziario della regione Toscana a favore del comune di Stazzema per interventi volti all'esaltazione dei valori della resistenza Pag. 17

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1987, n. 42.

Disciplina del riconoscimento dell'infermità per cause di servizio e liquidazione dell'equo indennizzo Pag. 18

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1987, n. 43.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 - II Variazione Pag. 19

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1987, n. 44.

Integrazione alla legge regionale n. 40/87. Proroga per l'anno 1987 dei termini di cui alla legge regionale n. 13/1984 relativa alla disciplina dei finanziamenti regionali a sostegno delle attività produttive non agricole Pag. 19

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1987, n. 45.

Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 11-ter della legge regionale 21 novembre 1974, n. 70. Modificata con la legge regionale 10 marzo 1987, n. 18. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1987, n. 46.

Sottoscrizione di azioni della FIDI-Toscana S.p.a. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1987, n. 47.

Legge regionale 3 gennaio 1984, n. 1. Norme per la determinazione e la concessione di contributi di esercizio per i servizi di trasporto pubblico locale. Integrazione art. 8. Pag. 21

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1987, n. 48.

Dotazione organica e struttura operativa regionale legge regionale 6 settembre 1973, n. 55 - Modifiche ed integrazioni. Pag. 21

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1987, n. 49.

Agevolazioni per la ricostituzione ed il ripristino della olivicoltura Pag. 22

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1987, n. 35.

Norme per l'assunzione temporanea presso l'amministrazione regionale di personale straordinario Pag. 22

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1987, n. 36.

Esercizio delle competenze trasferite e delegate alla Regione dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348: riconoscimento della personalità giuridica, autorizzazione all'acquisto di immobili, accettazione di donazioni, eredità e legati Pag. 23

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1987, n. 37.

Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle università della Sardegna Pag. 23

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1987, n. 38.

Contributo annuo alle facoltà di giurisprudenza delle università degli studi di Cagliari e di Sassari per l'integrazione dei programmi di insegnamento ed il potenziamento delle ricerche riguardanti materie giuridiche d'interesse regionale Pag. 30

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGÈ REGIONALE 12 agosto 1987, n. 78.

Costituzione di una Banca regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 19 del 30 settembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Natura giuridica

1. La regione Valle d'Aosta promuove la costituzione di una Società per azioni a carattere regionale denominata «Istituto di credito valdostano società per azioni», abbreviabile in «Crédit Valdôtain» o «Credito Valdostano» S.p.A.

Art. 2.

Oggetto sociale

1. La Società avrà per oggetto la raccolta del risparmio fra il pubblico e l'esercizio del credito ordinario in tutte le forme consentite dalla vigente legislazione, compiendo altresì le operazioni connesse e strumentali al conseguimento dello scopo sociale, con la specifica finalità di assistere e sviluppare le attività produttive e le risorse economiche regionali della Valle d'Aosta.

2. Essa avrà sede e sportelli esclusivamente nel territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e potrà ivi istituire sezioni autonome per l'esercizio del credito a medio e lungo termine con le modalità e nei limiti previsti dal vigente ordinamento.

Art. 3

Composizione della Società e Statuto Sociale

1. Potranno essere soci del Crédit Valdôtain la regione autonoma Valle d'Aosta, aziende ed Istituti di credito.

2. Alla regione Valle d'Aosta dovrà essere riservata la proprietà della maggioranza assoluta delle azioni della Società.

3. Lo statuto del Crédit Valdôtain dovrà essere approvato con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 4.

Capitale sociale

1. Il capitale sociale viene inizialmente fissato in lire 25 miliardi suddiviso in 25.000 azioni di valore nominale unitario di lire 1 milione ciascuna

2. La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, all'atto della costituzione, una quota del capitale sociale non superiore a lire 17.500 milioni pari a n. 17.500 azioni, fermo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 3.

3. La regione Valle d'Aosta non potrà deliberare né sottoscrivere eventuali e successivi aumenti di capitale sociale senza preventiva approvazione a mezzo di apposito provvedimento legislativo regionale.

Art. 5.

Rapporti con la Regione

1. Il bilancio d'esercizio della costituenda Società, corredato delle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, nonché del verbale dell'assemblea, dovrà essere presentato al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data della deliberazione d'approvazione e comunicato dal presidente della giunta al consiglio regionale.

Art. 6.

Consiglio di Amministrazione

1. Il Crédit Valdôtain sarà amministrato da un consiglio composto da nove membri.

2. Lo statuto, approvato secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 3, potrà prevedere la possibilità di conferire deleghe ad uno o più membri del consiglio di amministrazione.

3. Alla regione Valle d'Aosta sarà riservata ai sensi dell'art. 2458 Codice civile, la nomina diretta di un numero di consiglieri proporzionato alla propria partecipazione al capitale sociale con arrotondamento all'unità superiore.

Fra i membri nominati dalla Regione sarà designato il presidente.

Art. 7.

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti.

2. Alla regione Valle d'Aosta sarà riservata la nomina di due sindaci effettivi e di un supplente, nonché la designazione del presidente del collegio sindacale.

Art. 8.

Promozione e costituzione della Società

1. La giunta regionale è autorizzata a provvedere a tutte le iniziative e gli adempimenti necessari per la promozione e la costituzione della Società secondo la normativa vigente.

Art. 9

Norma finanziaria

1. La spesa di complessive lire 17.500 milioni a carico dell'esercizio 1987, derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sull'istituendo cap. n. 23650 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvederà mediante prelievo di pari somma dal capitolo 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento -» del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987, a valere sull'apposito accantonamento iscritto all'allegato n. 8: Interventi a carattere generale, al bilancio stesso; su detto intervento rimane, quindi, disponibile, la minor somma di lire 7.250 milioni.

Art. 10.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 12 agosto 1987.

ROLLANDIN

87R1104

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1987, n. 79.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 concernente: «Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 19 del 30 settembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge.

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 concernente: «Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie» è così modificato:

«3. I tassi di interesse agevolato da applicarsi a carico dei mutuatari sono conformi ai tassi di cui alla deliberazione C.I.P.E. in data 13 febbraio 1986 e successive modificazioni».

Art. 2.

1. Dopo il quarto comma dell'art. 3 è aggiunto il seguente quinto comma:

«5. Le cooperative edilizie devono realizzare interventi che prevedono la costruzione da un minimo di n. 9 ad un massimo di n. 12 alloggi, anche se collocati su più fabbricati ma insistenti sulla stessa area. Gli edifici realizzati con il finanziamento pubblico devono essere assegnati esclusivamente a soci della cooperativa aventi i requisiti di legge e richiedenti il mutuo, salvo eventuali cessioni di alloggi da permutare sulla base del valore accertato del terreno».

Art. 3.

1. Il primo comma dell'art. 4 è così modificato:

«1. I tassi annui di interesse sui finanziamenti concessi, contenuti comunque entro i limiti previsti dalla vigente legislazione sull'edilizia residenziale agevolata, sono conformi al disposto dell'art. 8 del regolamento regionale in data 8 aprile 1986 n. 1 e successive modificazioni».

Art. 4.

1. La lettera b) del primo comma dell'art. 6 è così modificata:

«b) Essere residenti in Valle d'Aosta da almeno cinque anni anche non consecutivi, avere conseguito la maggiore età ed essere titolari di reddito proprio da lavoro autonomo o dipendente».

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 17 agosto 1987

ROLLANDIN

87R1105

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1987, n. 80.

Interventi a favore della cooperazione. Modificazioni della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, e della pianta organica del personale dell'assessorato industria, commercio, artigianato e trasporti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 19 del 30 settembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. La presente legge si propone, nell'ambito degli obiettivi generali del programma regionale di sviluppo, di promuovere e sostenere la cooperazione mediante interventi diretti a:

- a) stimolare la costituzione di società cooperative;
- b) incrementare lo sviluppo e la capacità produttiva;
- c) favorire la professionalità e la specializzazione degli operatori;
- d) migliorare i servizi di sostegno al movimento cooperativo.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge le società cooperative e loro consorzi iscritti nel «Registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi», fatti salvi gli ulteriori requisiti prescritti negli articoli successivi.

Art. 3.

Progetti

1. Le società cooperative e loro consorzi per essere ammessi a beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge devono presentare all'assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, unitamente alla domanda, apposito progetto finalizzato alla produzione di beni e alla prestazione di servizi secondo criteri di efficienza e di economicità con equilibrio di bilancio e remunerazione del lavoro.

2. Il progetto deve specificare:

- a) gli obiettivi produttivi ed occupazionali perseguiti;
- b) gli spazi di mercato che si intendono coprire;
- c) il piano degli investimenti;
- d) il piano finanziario;
- e) i tempi di realizzazione delle iniziative.

3. La giunta regionale determina con proprio provvedimento la documentazione da allegare alla domanda.

Art. 4.

Vincoli

1. Le società cooperative e loro consorzi per beneficiare degli interventi di cui alla presente legge devono impegnarsi a non ridurre il capitale sociale versato.

2. È ammessa la riduzione del capitale sociale nel caso di dimostrare perdite di esercizio.

3. La violazione dell'impegno di cui al primo comma o la mancata ricostituzione del capitale sociale entro un anno comporta la revoca o la riduzione proporzionale dell'intervento regionale.

Titolo II

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

Art. 5.

Finanziamenti per capitalizzazione iniziale

1. La giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi per operazioni di capitalizzazione iniziale alle società cooperative di «produzione e lavoro» o «miste», con almeno il 40% di soci lavoratori.

2. Sono considerate operazioni di capitalizzazione iniziale le spese sostenute o assunte entro due anni dalla data di iscrizione della società cooperativa nel «Registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi» relative a:

a) acquisizione, costruzione, trasformazione, ampliamento e ammodernamento degli immobili necessari per l'esercizio dell'attività statutaria, compreso l'acquisto di aree e di complessi aziendali;

b) acquisto di macchinario, attrezzature, arredamenti, materie prime e automezzi purché direttamente impiegati nel processo produttivo o nella prestazione di servizi.

3. L'ammontare dei contributi di cui al primo comma è ammesso, con il limite di L. 80.000.000, nella misura massima del triplo del capitale versato dai soci alla data della presentazione della domanda.

4. Sono considerati capitale versato anche i conferimenti di beni mobili e immobili con valore documentato ai sensi dell'art. 2343 del Codice civile e la cessione totale o parziale dei crediti relativi al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

5. La giunta regionale è, altresì, autorizzata ad erogare contributi per operazioni di capitalizzazione iniziale alle società cooperative di «produzione e lavoro» o «miste» anche se prive del requisito di cui al primo comma.

6. L'ammontare dei contributi di cui al quinto comma è ammesso, con il limite di L. 50.000.000, nella misura del doppio del capitale versato dai soci alla data della presentazione della domanda.

7. I contributi di cui al primo e quinto comma sono erogati, anche in più soluzioni, previa documentazione delle spese sostenute o assunte.

8. I contributi di cui al primo e quinto comma non sono cumulabili tra loro e con le provvidenze di cui al titolo II della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, recante interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e al titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.

Art. 6.

Finanziamenti per investimenti

1. La giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi alle società cooperative di «produzione e lavoro», di «consumo», di «trasporto» o «miste» per operazioni di aumento di capitale effettuate dopo un biennio decorrente dall'iscrizione nel «Registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi».

2. Gli aumenti di capitale devono essere finalizzati ad incrementi occupazionali e produttivi o all'informatizzazione, trasformazione, riconversione, ristrutturazione, ammodernamento dell'impresa e all'acquisizione di complessi aziendali.

3. L'ammontare dei contributi di cui al primo comma è ammesso, con il limite di L. 80.000.000, nella misura massima del triplo del capitale versato dai soci.

4. I contributi di cui al primo comma sono erogati, anche in più soluzioni, previa documentazione delle spese sostenute o assunte.

Art. 7.

Finanziamenti per organizzazione aziendale

1. La giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi alle società cooperative di «produzione e lavoro», di «consumo», di «trasporto» o «miste» per le seguenti spese:

a) di costituzione della società cooperativa;

b) di partecipazione dei soci a corsi di formazione per cooperatori;

c) di consulenza e di assistenza tecnica per l'elaborazione e la realizzazione di progetti finalizzati alla produzione di beni o alla prestazione di servizi.

2. L'ammontare dei contributi non può superare il 70% delle spese di cui alla lettera a) e il 50% di quelle di cui alle lettere b) e c) con il limite massimo di L. 60.000.000.

Art. 8.

Garanzia fidejussoria

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere la fidejussione della Regione nell'interesse di società cooperative di produzione e lavoro, di consumo, di trasporto o miste con almeno il 40% di soci lavoratori per la garanzia di crediti accordati da istituti di credito relativi a spese di acquisto di materie prime e di retribuzione del personale dipendente, limitatamente all'80% dell'ammontare del credito accordato e non oltre il limite massimo di L. 100.000.000.

2. La fidejussione ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'art. 1944 del Codice civile, al fine della preventiva escussione del debitore principale.

3. La concessione della garanzia fidejussoria prevista al primo comma è subordinata all'impegno da parte delle società cooperative interessate di sottoporre la propria contabilità e le operazioni di gestione a periodici controlli disposti dalla giunta regionale.

4. La concessione della garanzia fidejussoria è, altresì, subordinata all'impegno degli istituti di credito di trasmettere alla Regione gli estratti conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili delle società cooperative interessate.

Art. 9.

Comitato tecnico

1. Per l'esame delle domande di finanziamento di cui agli articoli 5, 6 e 7 e di concessione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 8 è istituito presso l'assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, un comitato tecnico composto da:

a) assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, presidente;

b) un esperto di contabilità aziendale e di programmi di investimento designato dalla giunta regionale;

c) tre esperti in materia di cooperazione designati uno dalla Fédération régionale des coopératives valdôtaines, e due dalle Associazioni di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvidenze per la cooperazione e successive modificazioni ed integrazioni;

d) un funzionario dell'assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti che svolge anche i compiti di segretario.

2. Il comitato tecnico è nominato dal presidente della giunta regionale.

3. Per ogni componente è previsto un supplente in caso di assenza per impedimento motivato.

4. Il comitato tecnico esprime parere in ordine alle domande e progetti presentati.

5. Le modalità di funzionamento del comitato e l'entità del compenso per il componente di cui alla lettera b) del primo comma sono stabilite con deliberazione della giunta regionale.

Art. 10.

Iniziative promozionali

1. La Regione organizza, nel quadro del programma annuale delle azioni formative di cui all'art. 10 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, recante la disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta, corsi di formazione e di aggiornamento per operatori.

2. I corsi di cui al primo comma sono organizzati di concerto con la Fédération régionale des coopératives valdôtaines e/o con le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo.

3. Le spese per i corsi di formazione e di aggiornamento per operatori graveranno sul cap. 49000 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 11.

Finanziamenti alle Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo

1. La giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Fédération régionale des coopératives valdôtaines e alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, una sovvenzione annuale per le seguenti spese:

a) di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;

b) di diffusione dei principi cooperativi e di attività promozionali;

c) di aggiornamento professionale dei quadri dirigenti delle società cooperative e loro consorzi.

2. L'importo complessivo della sovvenzione è stabilito in L. 230.000.000 per l'esercizio finanziario 1987 e in L. 400.000.000 annue per gli esercizi finanziari successivi.

3. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, devono avere strutture organizzative in Valle d'Aosta con società cooperative aderenti iscritte nel «Registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi» per essere ammesse a beneficiare della sovvenzione regionale.

Art. 12.

Ripartizione dello stanziamento annuale

1. Lo stanziamento annuale di cui all'art. 11 è ripartito come segue:

a) il 25% in parti uguali;

b) il restante 75% in misura proporzionale al numero delle società cooperative aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. È considerata non aderente, ai fini della ripartizione dello stanziamento annuale, la società cooperativa che aderisce contemporaneamente alla Fédération régionale des coopératives valdôtaines e ad una o più associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

3. La Fédération régionale des coopératives valdôtaines e le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo per essere ammesse a beneficiare della sovvenzione annuale devono presentare domanda all'assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti unitamente alla seguente documentazione:

a) programma annuale di attività;

b) elenco aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente delle società cooperative aderenti;

c) bilancio di previsione per l'anno in corso e l'ultimo conto consuntivo approvato.

Art. 13.

Finanziamenti alle associazioni di rappresentanza dei consorzi di miglioramento fondiario

1. La giunta regionale è autorizzata ad erogare alle associazioni di rappresentanza assistenza e tutela dei consorzi di miglioramento fondiario una sovvenzione annuale per le spese di assistenza contabile, amministrativa e legale.

2. L'importo complessivo della sovvenzione è stabilito in lire 100 milioni annui con decorrenza dall'esercizio finanziario 1987.

3. Lo stanziamento annuale di cui al secondo comma è ripartito come segue:

a) il 20% in parti uguali;

b) il restante 80% in misura proporzionale al numero dei consorzi di miglioramento fondiario ai quali viene fornita assistenza contabile, amministrativa, tecnica e legale.

4. Le associazioni di rappresentanza assistenza e tutela dei consorzi di miglioramento fondiario per essere ammesse a beneficiare della sovvenzione annuale devono presentare domanda all'assessorato regionale all'agricoltura, foreste e ambiente naturale unitamente alla seguente documentazione:

a) elenco aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente dei consorzi di miglioramento fondiario ai quali viene fornita assistenza contabile, amministrativa, tecnica e legale;

b) bilancio di previsione per l'anno in corso e il rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente.

Titolo III

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 14.

Albo regionale delle cooperative di servizi sociali

1. È istituito in appendice al registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi, di cui all'art. 2 della legge regionale 1º giugno 1984, n. 16, recante disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela sulle società cooperative e loro consorzi, l'albo regionale delle «cooperative di servizi sociali».

2. Sono cooperative di servizi sociali ai fini dell'iscrizione all'albo di cui al primo comma, le società cooperative che svolgono attività di tipo socio-assistenziale.

3. L'iscrizione all'albo è disposta dall'assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti sentita la commissione regionale per la cooperazione di cui all'art. 15, su domanda della società cooperativa interessata.

4. Per ottenere l'iscrizione all'albo regionale delle «cooperative di servizi sociali» sono richiesti i seguenti requisiti:

iscrizione al «Registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi»;

professionalità dei soci-lavoratori e del personale dipendente in relazione alla tipologia dei servizi erogati;

disponibilità di attrezzature, strumenti o locali (in proprietà, affitto, uso);

rispetto delle norme vigenti in materia previdenziale ed assistenziale per i soci lavoratori e per il personale dipendente.

5. Il possesso dei requisiti deve essere documentato secondo le modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale.

6. L'iscrizione all'albo regionale delle «cooperative di servizi sociali» è condizione per ottenere l'affidamento della gestione di servizi socio-assistenziali da enti locali.

7. L'attivazione dell'albo regionale delle «cooperative di servizi sociali» avviene entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Commissione regionale per la cooperazione

1. L'art. 9 della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, è così sostituito:

«1. È istituita presso l'assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti la commissione regionale per la cooperazione.

2. La Commissione regionale per la cooperazione svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri:

1) sulle iscrizioni e sulle cancellazioni delle cooperative e loro consorzi dal «Registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi e dall'Albo regionale delle cooperative di servizi sociali»;

2) sui ricorsi alla giunta regionale di cui articoli 7 e 8;

3) sulla devoluzione del patrimonio degli enti cooperativi iscritti nel registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi nei casi di scioglimento e qualora non sia espressamente regolata dagli statuti e dalle leggi vigenti;

4) sui provvedimenti previsti dagli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del Codice civile;

5) sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo svolgimento dei consorzi di cooperative per pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, nonché dei consorzi di società cooperative di altra natura a carattere regionale;

6) su tutte le questioni per le quali il parere della commissione sia prescritto da leggi o regolamenti o richiesto dalla giunta regionale;

7) su disegni di legge e regolamenti regionali concernenti la cooperazione;

b) provvede alla raccolta e al coordinamento delle proposte di intervento in materia di cooperazione ai fini del loro inserimento nel programma regionale di sviluppo;

c) formula alla giunta regionale proposte in ordine a ricerche, studi, rilevazioni ed iniziative in materia di cooperazione».

Art. 16.

Composizione della commissione regionale per la cooperazione

1. L'art. 10 della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, è così sostituito:

a) assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti che la presiede o un suo delegato;

b) rappresentanti delle società cooperative, in misura non inferiore a cinque membri effettivi e cinque membri supplenti, eletti dalle società cooperative iscritte nel registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi;

c) un rappresentante della Fédération régionale des coopératives valdôtaines;

d) rappresentanti del movimento cooperativo designati in numero di uno per ogni associazione nazionale di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) funzionario responsabile della cooperazione dell'assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti;

f) funzionari in rappresentanza, rispettivamente, degli assessorati regionali alle finanze, ai lavori pubblici e all'agricoltura, foreste e ambiente naturale;

g) dirigente del servizio affari generali e assistenza ai servizi sociali dell'assessorato regionale alla sanità e assistenza sociale;

h) rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

2. Funge da segretario della commissione il funzionario preposto alla tenuta del registro regionale delle società cooperative e loro consorzi.

3. Ai componenti la commissione, con esclusione dei dipendenti regionali, è corrisposto per ogni seduta un compenso lordo pari alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale».

Art. 17.

Funzionamento della commissione regionale per la cooperazione

1. L'art. 11 della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, è così sostituito:

«1. La commissione regionale per la cooperazione è nominata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati delle elezioni per la designazione dei membri elettivi.

2. La commissione rimane in carica cinque anni e svolge le proprie funzioni fino al suo rinnovo.

3. Le riunioni della commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

4. La commissione decide, in ogni caso a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. I membri supplenti partecipano alle sedute in caso di assenza per impedimento motivato del rispettivo componente effettivo.

6. La commissione è convocata per iniziativa del presidente o su richiesta di tre quinti dei membri elettivi.

7. In caso di mancato funzionamento della commissione, la giunta regionale ne dispone lo scioglimento su proposta dell'assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

8. Le procedure per la ricostituzione della commissione sono avviate nei trenta giorni successivi al provvedimento di scioglimento».

Art. 18.

Elezioni dei rappresentanti delle società cooperative nella commissione regionale per la cooperazione

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, è inserito il seguente art. 11-bis:

«Art. 11-bis *Elezioni dei rappresentanti delle società cooperative nella commissione regionale per la cooperazione.*

1. Le elezioni per la designazione dei membri elettivi, effettivi e supplenti, della commissione regionale per la cooperazione sono indette dal presidente della giunta regionale sessanta giorni prima della scadenza quinquennale e si svolgono entro i trenta giorni successivi.

2. Con lo stesso provvedimento il presidente della giunta regionale stabilisce, sentire le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, il numero dei rappresentanti, effettivi e supplenti, che deve essere eletto da ciascuna categoria, in modo che nella commissione siano adeguatamente rappresentate tutte le categorie degli enti cooperativi.

3. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati dal presidente della giunta regionale.

4. Le norme procedurali per lo svolgimento delle elezioni sono stabilite dalla giunta regionale sentite le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo».

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19.

Abrogazione di leggi regionali

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 8 novembre 1978, n. 53 recante provvedimenti a favore della cooperazione;

b) legge regionale 17 novembre 1978, n. 55, recante promozione dell'attività cooperativa nella regione autonoma Valle d'Aosta;

c) legge regionale 24 agosto 1979, n. 56, recante rifinanziamento integrazioni e modificazioni della legge regionale 8 novembre 1978, n. 53, recante provvidenze a favore della cooperazione;

d) legge regionale 28 dicembre 1979, n. 88, recante approvazione di maggiore spesa per l'anno 1979 e seguenti per la concessione di sovvenzione alle organizzazioni di cooperative della Valle d'Aosta ai sensi della legge regionale 17 novembre 1978, n. 55;

e) legge regionale 30 gennaio 1981, n. 5, recante integrazioni e modificazioni della legge regionale 17 novembre 1978, n. 55, recante promozione dell'attività cooperativa nella regione autonoma Valle d'Aosta;

f) legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, recante interventi e provvidenze diretti a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, miste e loro consorzi;

g) legge regionale 3 maggio 1983, n. 23, recante approvazione di maggiore spesa per l'anno 1983 e seguenti per l'erogazione ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 5, della sovvenzione ordinaria annuale alle organizzazioni di rappresentanza delle società cooperative della Valle d'Aosta;

h) legge regionale 10 giugno 1983, n. 54, recante modificazioni della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, recante provvidenze dirette a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, miste e loro consorzi;

i) legge regionale 19 giugno 1984, n. 26, recante rifinanziamento per l'anno 1984 e integrazioni della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, concernente interventi diretti a favorire lo sviluppo delle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, miste e loro consorzi;

l) legge regionale 24 dicembre 1985, n. 85, recante ulteriore finanziamento della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 5, recante norme per la promozione dell'attività cooperativa nella regione della Valle d'Aosta.

Art. 20.

Funzioni amministrative

1. L'attività amministrativa connessa con l'attuazione della presente legge nonché della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, recante disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela sulle società cooperative è svolta dal servizio dell'industria, artigianato ed energia dell'assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

2. I posti di ruolo della pianta organica del servizio dell'industria, artigianato ed energia dell'assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, di cui all'allegato A della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, recante modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, sono aumentati di due unità: n. 1 con la qualifica di ragioniere 7° livello; n. 1 con la qualifica di coadiutore 5° livello.

Art. 21.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione le richieste di finanziamento presentate ai sensi delle leggi regionali abrogate e giacenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui agli articoli precedenti se in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi abrogate.

2. Le elezioni di cui al primo comma dell'art. 18 sono indette entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I compiti della consulta regionale per la cooperazione di cui alla legge regionale abrogata 17 novembre 1978, n. 55, sono svolti dalla commissione regionale per la cooperazione di cui alla legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, fino all'insediamento della commissione regionale per la cooperazione prevista dalla presente legge.

Titolo V

NORME FINANZIARIE

Art. 22.

Autorizzazioni di spesa

1. Per gli interventi previsti dai seguenti articoli della presente legge sono autorizzate le spese sottoindicate:

- a) articoli 5, 6 L. 320.000.000 per l'anno 1987;
- b) art. 7 L. 180.000.000 per l'anno 1987;
- c) art. 8 L. 20.000.000 annue a decorrere dall'anno 1987;
- d) articoli 9 e 16 L. 30.000.000 annue a decorrere dall'anno 1987;
- e) art. 11 L. 230.000.000 per l'anno 1987; L. 400.000.000 annue a decorrere dall'anno 1988;
- f) art. 13 L. 100.000.000 annue a decorrere dall'anno 1987;
- g) art. 20 L. 50.000.000 annue a decorrere dall'anno 1987.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1988, alla determinazione delle spese derivanti dall'applicazione degli artt. 5, 6 e 7 della presente legge si provvederà con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 23.

Copertura finanziaria

1. L'onere complessivo di L. 930.000.000 di cui al precedente articolo graverà sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:

di nuova istituzione

- cap. 35737 L. 320.000.000 (art. 5, 6);
- cap. 35740 L. 180.000.000 (art. 7);
- cap. 35742 L. 230.000.000 (art. 11);
- cap. 35745 L. 100.000.000 (art. 13);
- cap. 35747 L. 30.000.000 (art. 9 e 16);
- cap. 51000 L. 20.000.000 (art. 8);
- cap. 20900 L. 38.000.000 (art. 20);
- cap. 20910 L. 12.000.000 (art. 20).

2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede:

a) per l'anno 1987

per L. 100.000.000 mediante riduzione dello stanziamento già iscritto al cap. n. 32650 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 che presenta la necessaria disponibilità;

per L. 830.000.000 mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50150 - Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) - a valere sui seguenti accantonamenti previsti all'allegato 8 al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987:

«Interventi nel settore della cooperazione di cui alla legge regionale 17 novembre 1978, n. 55 e 30 gennaio 1981, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni» per l'intero ammontare di L. 730.000.000;

«Interventi straordinari per lo sviluppo e ammodernamento del sistema economico e produttivo» per L. 100.000.000, su detto intervento rimane, quindi, disponibile la minor somma di L. 900.000.000;

b) per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo per L. 1.200.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 2.2.2.08 - Interventi a favore della cooperazione - del bilancio pluriennale 1987/1989.

Art. 24.

Variazioni di bilancio

1. Allo stato di previsione della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Nell'allegato n. 9 al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 è aggiunto quanto segue:

Legge regionale 17 agosto 1987, n. 80.

Garanzia fideiussoria a favore di società cooperative per la garanzia di crediti relativi a spese di investimento, di acquisto scorte e di retribuzione del personale dipendente.

Art. 25.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 17 agosto 1987

ROLLANDIN

(*Omissis*).

87R1106

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1987, n. 81.**Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 19 del 30 settembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Forma giuridica e ragione sociale*

1. La regione autonoma Valle d'Aosta promuove la costituzione di una Società per azioni, denominata IN.VA. S.p.A., operante nel settore dello sviluppo dell'informatica.

Art. 2.*Soci*

1. Possono acquisire la qualità di soci azionisti della IN.VA. S.p.A. oltre alla regione autonoma Valle d'Aosta:

a) un consorzio (o società consortile), costituito da un minimo di tre imprese valdostane specializzate nel settore informatico, che disponga, grazie all'apporto delle singole società consorziate, di provate risorse tecniche specifiche, organizzative, logistiche e commerciali.

b) una impresa, con specializzazione ad ampio spettro nel settore, dalla progettazione alla produzione di calcolatori, periferiche e sistemi operativi avanzati, di comprovata solidità esperienza e capacità nel settore, sia in quanto ad entità del capitale sociale che ad immagine e presenza sul mercato nazionale ed internazionale.

Art. 3.*Finalità e compiti*

1. La IN.VA. S.p.A. persegue le seguenti finalità:

a) il sostegno allo sviluppo dell'informatica in Valle d'Aosta, mediante la predisposizione di un censimento dei fabbisogni, l'identificazione dei progetti prioritari e la predisposizione di un piano conseguente di intervento;

b) il coordinamento tecnico e operativo delle iniziative degli enti pubblici e degli enti locali attraverso lo scambio di informazioni e di conoscenze e la standardizzazione delle procedure;

c) la formazione e l'aggiornamento del personale per l'utilizzo di tecniche informatiche;

d) lo sviluppo e la gestione di procedure automatizzate;

e) lo sviluppo della ricerca e della didattica rivolte alle esigenze della pubblica amministrazione, all'attività programmatica e alla crescita dell'imprenditorialità locale nel settore.

Art. 4.*Capitale sociale*

1. Alla regione autonoma Valle d'Aosta viene riservata la proprietà del 40% delle azioni.

2. Al consorzio di imprese valdostane di cui all'art. 2 lettera a) viene riservata la proprietà del 20% delle azioni.

3. All'impresa di cui all'art. 2 lettera b) viene riservata la proprietà del 40% delle azioni.

4. Il capitale sociale iniziale della IN.VA. S.p.A. è costituito in L. 200.000.000 suddiviso in 200.000 azioni del valore nominale di L. 1.000.

5. La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere all'atto della costituzione della IN.VA. S.p.A., una quota del capitale sociale pari a L. 80.000.000 corrispondente a 80.000 azioni.

6. La giunta regionale è, inoltre, autorizzata a sottoscrivere in una o più soluzioni, entro un anno dall'iscrizione della Società nel pubblico registro delle imprese, una ulteriore quota di capitale fino a raggiungere un massimo di L. 400.000.000 corrispondenti a 400.000 azioni.

Art. 5.*Partecipazioni della Regione*

1. La Regione, ai sensi dell'art. 2458 del Codice civile, nomina un numero di amministratori e sindaci proporzionale alla partecipazione azionaria.

2. Per la nomina dei componenti di spettanza della Regione nel consiglio di amministrazione è assicurata la rappresentanza della minoranza.

3. La nomina dell'amministratore delegato spetta di diritto alla regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 6.*Costituzione*

1. La giunta regionale e il suo presidente sono autorizzati a compiere, per quanto di competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della Società.

Art. 7.*Norme di rinvio*

1. Per quant'altro non espressamente previsto dalla presente legge si fa riferimento alle norme del Codice civile che regolano l'attività delle Società per azioni.

Art. 8.*Disposizione finanziaria*

1. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 480.000.000 per l'anno 1987 graveranno sul cap. n. 23500 «Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di una società denominata "IN.VA. S.p.A." per lo sviluppo di tecnologie e sistemi di informatica» di nuova istituzione sul bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario.

2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'esercizio 1987, relativo all'istituzione di una società per lo sviluppo di tecnologie e sistemi di informatica; su detto intervento rimane disponibile la minor somma di L. 20.000.000.

Art. 9.*Variazioni di bilancio*

1. Alla parte spesa del bilancio della Regione, per l'anno 1987, sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 10.*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 17 agosto 1987

ROLLANDIN

87R1107

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1987, n. 29.

Legge di bilancio 1987.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 27 del 27 maggio 1987)**(Omissis).*

87R1108

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1987, n. 30.

Legge di bilancio 1987 - Variazione.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 27 del 27 maggio 1987)**(Omissis).*

87R1109

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1987, n. 31.

Provvedimento generale di rifinanziamento leggi regionali e statali per il periodo di validità del bilancio pluriennale 1987-1989.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 27 del 27 maggio 1987)**(Omissis).*

87R1110

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1987, n. 32.

C.R.E. - Bilancio di previsione anno 1987.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 27 del 27 maggio 1987)**(Omissis).*

87R1111

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1987, n. 33.

E.T.S.A.F. - Bilancio anno 1987 e bilancio pluriennale 1987-1989.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 27 del 27 maggio 1987)**(Omissis).*

87R1112

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1987, n. 34.

I.R.P.E.T. - Istituto regionale programmazione economica. Bilancio anno finanziario 1987.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 27 del 27 maggio 1987)**(Omissis).*

87R1113

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1987, n. 35.

Modifica legge regionale n. 43/1985. Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della regione Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 29 del 3 giugno 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Nell'art. 4 è inserito, dopo il comma 2, il seguente comma 3:

«Per la gestione dei contratti di compartecipazione la giunta regionale ha facoltà di creare, in accordo con terzi e nelle forme previste dalla legge, appositi comitati dotati di propria partita IVA.

La maggioranza dei membri di tali comitati è costituita da dirigenti e funzionari regionali, nel cui ambito la giunta, contestualmente alla costituzione del comitato nomina chi rappresenta il comitato e un segretario responsabile della gestione amministrativa e finanziaria».

2. Nell'art. 5 è inserito, dopo il comma 2, il seguente comma 2 bis:

«Nell'ipotesi in cui siano stati costituiti i comitati di cui al 3° comma dell'art. 4, i proventi di cui al comma precedente affluiscono direttamente ai comitati stessi, ai quali, altresì, la giunta regionale assegna i propri fondi relativi all'iniziativa di competenza».

3. Nell'art. 6 al comma 1 dopo «di cui alla presente legge», è aggiunto:

« fatta eccezione per le iniziative di competenza dei comitati di cui al 3° comma dell'art. 4».

4. Dopo l'art. 6 è inserito l'art. 6 bis:

«Nell'ipotesi di contratti di compartecipazione per cui sia stato dato luogo alla costituzione dei comitati di cui all'art. 4, 3° comma, i comitati presentano, per ciascuna iniziativa di loro competenza il bilancio di previsione e il rendiconto alla giunta regionale per l'approvazione».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 27 maggio 1987

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 13 aprile 1987 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 maggio 1987.

87R1114

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1987, n. 36.

Disciplina delle attività agrituristiche.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 10 al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 30 del 10 giugno 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Toscana, secondo i principi contenuti nella legge 5 dicembre 1985, n. 730, sostiene l'agricoltura anche mediante idonee forme di turismo nelle campagne (agriturismo), particolarmente nelle zone montane e svantaggiate, volte a:

a) favorire lo sviluppo agricolo e forestale ed il riequilibrio del territorio.

b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita;

c) meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio;

d) favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, valorizzare i prodotti tipici;

e) tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale;

f) sviluppare il turismo sociale e giovanile;

g) favorire i rapporti tra città e campagna.

Art. 2.

Definizione delle attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente quelle di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 3, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono rimanere principali secondo quanto disposto dell'art. 4.

2. Rientrano fra queste attività, secondo i criteri ed i limiti di cui all'art. 5:

a) dare stagionalmente alloggio, per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

b) ospitare stagionalmente in spazi aperti, turisti campeggiatori dotati di tende o altro mezzo di soggiorno autonomo;

c) organizzare attività ricreative e culturali nell'ambito dell'azienda, a favore degli ospiti di cui ai precedenti punti a) e b) purché tipiche dell'azienda e dell'ambiente rurale, e in connessione con le attività agricole aziendali;

d) somministrare agli ospiti di cui ai precedenti punti a) e b) per la consumazione sul posto, pasti, alimenti e bevande ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, nei limiti e con le modalità della normativa vigente in materia, costituiti prevalentemente da prodotti dell'azienda o comunque da prodotti tipici della zona ove essa è ubicata.

Art. 3.

Esercizio dell'agriturismo

1. L'esercizio dell'agriturismo è riservato agli imprenditori agricoli singoli ed associati di cui all'art. 2135 del codice civile quali soggetti titolari, ed ai loro familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile.

2. Tale esercizio presuppone il rapporto di connessione e complementarietà tra l'attività agricola e quella agrituristiche, che, si realizza allorché l'azienda agricola, in relazione alla sua estensione, alle

sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti praticati, agli spazi disponibili negli edifici in essa ricompresi ed al loro arredamento, al numero degli addetti e al grado del loro impegno agricolo, sia idonea allo svolgimento, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, anche dell'agriturismo.

3. Gli imprenditori agricoli di cui al primo comma possono associarsi, nelle forme previste dalla legge, al fine dello svolgimento in comune delle attività di cui ai punti c) e d) dell'art. 2, secondo comma, fermo restando il rapporto di connessione e complementarietà con le aziende stesse. Qualora lo svolgimento in forma associata riguardi anche le attività di cui ai punti a) e b) dell'art. 2, secondo comma, il limite complessivo di ricettività dell'impresa associata è data dalla somma dei limiti delle singole aziende. Ove uno stesso soggetto gestisca più aziende agricole, ogni azienda costituisce una entità autonoma.

4. Lo svolgimento, nel rispetto delle norme della presente legge, delle attività agrituristiche non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

Art. 4.

Principalità dell'attività agricola. Connessione e complementarietà dell'attività agrituristiche

1. Il carattere di principalità delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame ed il rapporto di complementarietà e connessione dell'attività agrituristiche si intendono realizzati quando il valore delle entrate di quest'ultima è inferiore a quello della produzione lorda vendibile agricola e il tempo-lavoro impiegato nella attività agricola resta superiore a quello impiegato nell'attività agrituristiche.

2. La principalità deve essere dimostrata mediante la presentazione di un piano agricolo aziendale, secondo le norme vigenti, con validità triennale, per le imprese che intendono avvedere ai finanziamenti pubblici; per le altre imprese, mediante la presentazione di una specifica relazione sulle attività agrituristiche previste per il triennio successivo.

3. Dal piano e dalla relazione deve comunque risultare:

a) l'ordinamento culturale e gli indirizzi produttivi aziendali previsti e quelli attuati nel precedente triennio;

b) la consistenza delle strutture edilizie presenti sul fondo, sia a carattere abitativo che annessi rustici: di quelle utilizzate per le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame; di quelle destinate all'attività agrituristiche ed eventualmente di altre strutture edilizie non utilizzabili per attività agricole;

c) la previsione del reddito complessivo, e specificamente, di quello ottenibile con l'attività agrituristiche nelle sue varie articolazioni di cui all'art. 5;

d) l'indicazione delle unità lavorative e del monte complessivo annuo di giornate-lavoro utilizzabili per l'attività agricola e per quella agrituristiche.

4. Le aziende che abbiano in attuazione il piano aziendale approvato ai sensi della legge regionale 1° agosto 1981, n. 63, della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71 e del Reg. CEE 12 marzo 1985, n. 797, presentano una relazione integrativa contenente le sole indicazioni relative all'attività agrituristiche di cui ai commi precedenti, anche al fine di accedere agli specifici finanziamenti pubblici.

5. L'attività agrituristiche non deve comportare diminuzione del reddito derivante da quella agricola e del monte complessivo delle giornate-lavoro impiegate, tenuto conto della disponibilità di strutture edilizie esistenti sul fondo.

6. La principalità dell'attività agricola, è determinata a conclusione delle iniziative previste dal piano o dalla relazione di cui al secondo comma.

7. L'accertamento della realizzazione della principalità viene effettuato dall'ente locale delegato in materia di agricoltura sulla base delle attività previste dal piano e dalla relazione: l'accertamento del reddito derivante dall'attività agrituristiche avviene mediante la trasmissione obbligatoria al comune da parte delle imprese, del prezzario praticato e dalla comunicazione sulle presenze degli utenti ai sensi della legislazione vigente.

8. Il programma regionale per l'agriturismo di cui all'art. 9 definisce le modalità di prosecuzione dell'attività agrituristiche al termine del triennio.

Art. 5.

Criteria e limiti dell'attività agrituristica

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 sono considerate aree a prevalente interesse agrituristico le aree montane ed economicamente svantaggiate riconosciute ai sensi della dir. CEE 28 aprile 1975 n. 268. Le amministrazioni provinciali possono proporre il riconoscimento del carattere di prevalente interesse agrituristico per altre aree, specie collinari, sentiti i comuni singoli e associati e le comunità montane interessate, quando esse presentino specifici valori storico-ambientali, particolari condizioni di disagio economico sociale e/o di degrado degli immobili rurali, unitamente a specifiche caratteristiche idonee all'esercizio dell'agriturismo. Il programma regionale per l'agriturismo di cui all'art. 9 contiene la loro individuazione.

2. L'attività agrituristica è consentita, nel rispetto della principalità dell'attività agricola, secondo i seguenti criteri e limiti:

a) l'ospitalità in alloggi appositamente attrezzati, che risultino destinabili all'attività agrituristica sulla base della disponibilità aziendale di fabbricati rurali secondo le procedure di cui al successivo art. 7:

al fine di favorire una migliore utilizzazione del patrimonio edilizio nelle aree a prevalente interesse agrituristico, il numero massimo di camere e posti letto è rispettivamente fissato in 15 e 30 più gli spazi accessori; tale limite può essere superato, sempre nel rispetto del criterio della principalità dell'attività agricola, esclusivamente mediante l'utilizzazione di unità abitative attrezzate per l'accoglienza di nuclei familiari, secondo le disposizioni e le modalità applicative contenute nel P.R.A. di cui al successivo art. 9.

Nelle altre aree fino ad un numero massimo di 6 camere e 12 posti letto più agli spazi accessori;

b) l'ospitalità in spazi aperti è consentita in aziende di estensione non inferiore a 2 ettari contigui di superficie agricola utilizzata (SAU) per un numero massimo di 12 campeggiatori dotati di non più di 6 tende o altro mezzo di soggiorno autonomo e non superando il limite di 3 campeggiatori per ettaro di SAU. Non sono concesse deroghe al superamento del numero massimo di campeggiatori. Nell'ambito delle aree diverse da quelle a prevalente interesse agrituristico l'ospitalità in spazi aperti è consentita solo in zone individuate dai comuni;

c) l'organizzazione di attività ricreative e culturali nell'ambito dell'azienda, a favore di soggetti diversi dagli ospiti cui i precedenti punti b) e c) del presente articolo può essere consentita solo nelle aziende ricadenti nelle zone a prevalente interesse agrituristico; devono comunque sussistere le condizioni di principalità dell'attività agricola e in particolare di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica di tipo ricreativo e culturale con gli ordinamenti culturali e gli indirizzi produttivi aziendali praticati; deve inoltre essere assicurata la priorità nell'uso dei servizi a favore dei soggetti di cui ai punti a) e b) del presente articolo. Tali condizioni dovranno essere dimostrate secondo la procedura di cui all'art. 2;

d) la somministrazione di soli alimenti e bevande può essere consentita, nelle zone a prevalente interesse agrituristico, oltre che agli ospiti alloggiati in azienda, anche a quelli che fruiscono delle attività di cui al precedente punto c); anche in questo caso è condizione che l'imprenditore agricolo dimostri il mantenimento del carattere di principalità dell'attività agricola secondo le modalità di cui all'art. 4.

3. Nel caso in cui l'imprenditore agricolo si avvalga dei due sistemi di ospitalità di cui ai punti a) e b), i limiti di ricettività sono rispettivamente ridotti di 1/3.

Art. 6.

Norme particolari per la rivitalizzazione di specifiche aree rurali

1. Ai fini della valorizzazione delle risorse ambientali, del mantenimento e dello sviluppo dell'occupazione, nonché della salvaguardia del territorio, si applicano nelle specifiche aree rurali sottolencate le seguenti disposizioni:

a) nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva CEE 28 aprile 1975, n. 268, onde agevolare il miglioramento della efficienza e delle strutture attraverso la combinazione dell'attività agricola con quella agrituristica, ai soggetti di cui al primo comma dell'art. 3 la ricettività in alloggi è comunque consentita sino ad un massimo di tre camere a sei posti letto più spazi accessori, tenuto conto della disponibilità degli immobili secondo le procedure di cui all'art. 7;

b) nelle stesse zone montane e svantaggiate, per l'attività agrituristica svolta da aziende singole e associate con superficie prevalentemente boscata il parametro di riferimento ai fini della determinazione della principalità di cui all'art. 4 è costituito dal tempo-lavoro complessivamente impiegato nell'attività agro-forestale; tale norma si applica altresì alle cooperative agro-forestali nonché alle cooperative di soci di età tra i 18 e i 40 anni, con prevalenza di coltivatori che gestiscono terreni affidati loro in concessione dagli enti titolari dei beni demaniali;

c) nelle aree a prevalente interesse agrituristico, i limiti di cui all'art. 5, secondo comma, lettera a) possono essere modificati, ai soli fini del recupero del patrimonio edilizio rurale di particolare valore culturale e ambientale inserito negli elenchi di cui all'art. 1, quinto comma della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 mediante l'attività agrituristica, a domanda delle aziende agricole interessate. Ai sensi dell'art. 1, quinto comma della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 per queste costruzioni sono ammessi solo gli interventi fino al restauro e risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'allegato alla legge regionale 21 maggio 1980, n. 59.

Art. 7.

Disposizioni urbanistiche

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti in fabbricati rurali di abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo ovvero nei comuni di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 5 dicembre 1985 n. 730, nonché gli altri edifici rurali o parti di essi esistenti nel fondo, e riconosciuti non più necessari alla conduzione dello stesso secondo il procedimento disciplinato dall'art. 2 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10. A tale fine il piano aziendale e la relazione di cui all'art. 4, secondo e quarto comma della presente legge equivalgono ai piani indicati dal suddetto articolo.

2. Gli edifici rurali utilizzati per attività agrituristiche mantengono la loro destinazione d'uso a fini agricoli.

3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 26 della legge 29 febbraio 1985, n. 47, gli interventi sugli edifici, o loro parti, destinati ad attività agrituristiche sono ammessi, conformemente alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici, fino alla ristrutturazione di categoria D1 di cui all'allegato alla legge regionale 21 maggio 1980, n. 59. Per gli annessi agricoli sono altresì ammessi anche in deroga all'art. 6 della legge regionale 29 giugno 1982, n. 52 gli interventi di categoria D2 — ultimo alinea — di cui al medesimo allegato; per le aziende pluripoderali così come risultano alla data di entrata in vigore della presente legge, tale facoltà è limitata agli annessi facenti parte dei corpi di fabbrica ad uso abitativo.

Non è comunque consentita la ristrutturazione a fini agrituristiche degli annessi agricoli di volume inferiore a mc 80 di cui all'art. 4, secondo comma, della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 costruiti dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

4. Le concessioni edilizie relative agli interventi disciplinati dal presente articolo sono rilasciate previa sottoscrizione delle convenzioni o degli atti di obbligo unilaterale di cui all'art. 5, terzo comma, della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10.

5. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica e per le attrezzature ed i servizi ad essa afferenti.

6. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, restano ferme le norme urbanistiche ed ambientali vigenti.

7. Fatti salvi gli edifici ubicati nei comuni di cui all'art. 3, secondo comma della legge 5 dicembre 1985, n. 730, gli edifici già deruralizzati ai sensi della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 alla data di entrata in vigore della presente legge, purché ubicati all'interno dei limiti territoriali dell'azienda agricola e purché sugli stessi siano stati realizzati interventi nei limiti di quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, sono utilizzabili per l'attività agrituristica sulla base della sottoscrizione o integrazione delle convenzioni o degli atti d'obbligo di cui al precedente quarto comma.

Art. 8.

Norme igienico-sanitarie

1. Gli alloggi agrituristiche devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste dal regolamento edilizio comunale per i locali di abitazione.

2. Gli alloggi agrituristiche devono essere dotati dei servizi igienico-sanitari di w.c. con cacciata di acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia in ragione di almeno uno ogni sei persone o frazioni di sei comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi.

3. L'arredamento minimo dei locali destinati ad alloggi agrituristici deve essere costituito da letto, sedia o sgabello, armadio e cestino rifiuti.

4. Per i campeggiatori che utilizzano gli spazi aperti, i servizi igienico-sanitari e le forniture di acqua e di energia elettrica debbono essere congruamente garantite dai servizi esistenti ed ottenibili esclusivamente all'interno delle strutture edilizie dell'azienda agricola. Deve comunque essere garantito il medesimo rapporto tra persone e servizi igienico-sanitari di cui al secondo comma.

5. Gli spazi aperti devono possedere i seguenti requisiti e devono essere dotati dei seguenti servizi:

superficie delle piazzole non inferiore a mq 60 e sistemazione delle medesime a prova di acqua e polvere;

impianto di prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti;

illuminazione, da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce atti a consentire la fruizione della viabilità;

raccolta dei rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili muniti di coperchio a tenuta con capacità non inferiore a 100 litri.

6. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9.

Programma regionale per l'agriturismo e di rivitalizzazione di aree rurali «P.R.A.»

1. Il consiglio regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione agricola comunitaria, nazionale e regionale, approva su proposta della giunta regionale il programma regionale per l'agriturismo e di rivitalizzazione delle aree rurali (P.R.A.). In sede di prima applicazione il P.R.A. è approvato entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Il P.R.A. ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente.

3. Il P.R.A. che si articola per aree provinciali, viene redatto sulla base delle proposte degli Enti locali e con le procedure di cui all'art. 10, in coerenza con gli obiettivi della pianificazione zonale agricolo-forestale, di quella in campo turistico, e di quella urbanistica ed ambientale e contiene:

a) l'individuazione degli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale tenendo conto della domanda e dell'offerta;

b) l'individuazione degli interventi volti ad incentivare e coordinare, attraverso idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione dell'offerta e della domanda agrituristica; degli studi e delle ricerche funzionali alla programmazione dell'attività;

c) le normative tese a favorire ed incentivare l'attività agrituristica secondo quanto previsto all'art. 16;

d) le modalità ed i criteri per la verifica dell'efficienza e dell'efficacia delle azioni regionali e degli enti pubblici in rapporto alle finalità della legge;

e) la specificazione delle norme amministrative di cui all'art. 7 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e delle norme igienico-sanitarie di cui all'art. 5 della legge medesima;

f) la definizione delle disposizioni di applicazione della presente legge.

4. Il P.R.A. può altresì prevedere il finanziamento di progetti pilota per iniziative aziendali ed interaziendali a carattere sperimentale: la redazione di specifiche analisi, condotte anche per aree provinciali, sull'andamento dell'attività agrituristica in rapporto a quella agricola e sulle previsioni evolutive della domanda e dell'offerta.

5. Il P.R.A. può prevedere inoltre forme di sostegno a iniziative ed enti locali per la rivitalizzazione di specifiche aree rurali, secondo quanto disposto dall'art. 10 punto 2.

6. Ai fini della predisposizione del P.R.A. è acquisito il parere delle organizzazioni professionali agricole, sindacali, cooperative, turistico-commerciali e delle associazioni agrituristiche e ambientalistiche più rappresentative a livello regionale e nazionale operanti sull'intero territorio regionale e delle autorità di amministrazione e gestione dei parchi regionali e nazionali esistenti sul territorio toscano.

7. Al P.R.A. si applica l'art. 10, ultimo comma, della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

Art. 10.

Formulazione del P.R.A.

1. Le amministrazioni provinciali, sentiti i comuni singoli o associati e le CC.MM. trasmettono alla giunta regionale proposte in conformità agli atti di programmazione e pianificazione locale, per la formulazione del P.R.A. contenenti:

a) la perimetrazione delle zone a prevalente interesse agrituristico di cui al precedente art. 5 primo comma; la individuazione dei comuni di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 5 dicembre 1985, n. 730;

b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;

c) la indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica;

d) la sintetica descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e culturali delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico e artistico;

e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenendo conto delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e bevande;

f) le indicazioni e proposte per l'individuazione degli interventi di cui all'art. 9.

2. I comuni singoli o associati e le comunità montane, per le aree a prevalente interesse agrituristico, possono redigere e proporre, ai fini della elaborazione delle articolazioni provinciali del P.R.A. di cui all'art. 9, specifici piani integrati per l'agriturismo secondo le indicazioni dell'art. 13 della legge n. 730/85; il P.R.A., tenuto conto delle norme di cui al successivo art. 16, determina le procedure e i finanziamenti per la loro realizzazione.

Art. 11.

Competenze delle amministrazioni provinciali Commissioni provinciali

1. Le amministrazioni provinciali, oltre quanto previsto dall'art. 10, provvedono a:

a) curare il coordinamento dell'attuazione dell'articolazione provinciale del P.R.A.;

b) promuovere od eseguire studi e ricerche;

c) tenere l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche istituito ai sensi del successivo art. 12.

2. Le amministrazioni provinciali si avvalgono per tali attività di una commissione provinciale per l'agriturismo composta da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni agricole professionali, cooperative, sindacali ed agrituristiche più rappresentative a livello regionale: da due rappresentanti dell'ANCI; da due rappresentanti dell'UNCEM; da un rappresentante per ciascun parco naturale esistente nel territorio provinciale.

3. La commissione è presieduta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato.

Art. 12.

Elenco regionale e sue sezioni provinciali

1. È istituito l'elenco regionale dei soggetti abilitati ad esercitare l'agriturismo secondo le norme della presente legge. Tale elenco è suddiviso in sezioni provinciali tenute dalle amministrazioni provinciali.

2. L'amministrazione provinciale provvede alla iscrizione nella sezione provinciale dell'elenco.

3. L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:

a) abbiano riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, ovvero per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1959, n. 1423 e successive modificazioni o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

4. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'art. 606 del codice di procedura penale e l'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. L'amministrazione provinciale rilascia il certificato di iscrizione nell'elenco.

Art. 13.

Autorizzazione comunale

1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agrituristica devono presentare al comune ove ha sede l'immobile apposta domanda, cui devono essere, allegati:

a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1981, n. 773 e all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;

b) copia del libretto sanitario rilasciato ai soggetti che esercitano l'attività;

c) parere favorevole del competente servizio dell'Unità sanitaria locale relativamente alla idoneità degli immobili, dei locali e delle attrezzature da utilizzare per l'attività agrituristica;

d) copia del piano aziendale o della relazione di cui all'art. 4 o del piano di utilizzazione aziendale di cui all'art. 2 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10;

e) ove necessario, copia della concessione edilizia o dell'autorizzazione comunale per i locali da utilizzare per l'attività agrituristica;

f) autorizzazione del proprietario alla utilizzazione per attività agrituristica degli immobili, nel caso in cui la richiesta venga effettuata dall'affittuario, colono o mezzadro del fondo e/o degli immobili;

g) certificato di iscrizione all'elenco di cui all'art. 12.

2. Il sindaco provvede sulle domande di cui al primo comma entro novanta giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine la domanda si intende accolta. In caso di accoglimento della domanda, il sindaco, entro trenta giorni, rilascia un'autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attività, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione medesima.

3. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo ed ha durata triennale.

4. Al provvedimento di autorizzazione si applica l'art. 19, comma quarto e comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 14.

Obblighi amministrativi

1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica hanno l'obbligo di:

a) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla data fissata nell'autorizzazione;

b) esporre al pubblico copia dell'autorizzazione comunale, di cui all'art. 13, nonché le tariffe praticate;

c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa, nonché le tariffe di cui all'art. 18;

d) tenere un registro con le generalità delle persone alloggiate;

e) comunicare l'arrivo e la partenza degli ospiti alla locale autorità di Pubblica Sicurezza, mediante la consegna di appositi modelli;

f) tenere un registro contabile con l'indicazione del bilancio economico-finanziario dell'attività agrituristica, delle ore lavorative degli addetti, dei quantitativi dei prodotti aziendali ed extra-aziendali utilizzati nell'esercizio dell'attività.

2. I soggetti autorizzati sono tenuti a fornire, se richieste, tutte le informazioni di cui al comma precedente al comune e all'amministrazione provinciale.

Art. 15.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal sindaco con provvedimento motivato, per un periodo massimo di cinque giorni, per la violazione dell'obbligo di cui alla lettera b) dell'art. 14 e per un periodo massimo di trenta giorni per la violazione degli obblighi di cui alle lettere c), d) e f) dello stesso articolo.

2. L'autorizzazione è revocata dal sindaco con provvedimento motivato, qualora accerti che l'interessato:

a) non abbia iniziato l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione per l'inizio dell'attività stessa, ovvero abbia sospeso l'attività di almeno un anno;

b) abbia perduto i requisiti di cui all'art. 2, primo comma e all'art. 12 della presente legge;

c) abbia subito nel corso dell'anno solare più sospensioni per la violazione degli obblighi di cui alle lettere c), d) e f) del precedente art. 14, nonché qualora non abbia adempiuto al provvedimento di sospensione.

3. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati al prefetto per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati alla Regione, alla Provincia, alla comunità montana o all'associazione tra comuni e alle aziende di promozione turistica competenti per territorio, anche al fine dell'aggiornamento, mediante cancellazione, degli elenchi delle sezioni provinciali, nonché della revoca di eventuali provvidenze concesse e del recupero delle somme erogate.

Art. 16.

Incentivi finanziari

1. Alle imprese agricole singole o associate che esercitano attività agrituristiche si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste:

dal reg. CEE n. 797 del 12 marzo 1985;
dalla legge regionale n. 63 del 1° agosto 1981; il P.R.A. fisserà, anche a modifica del programma regionale degli interventi in agricoltura, le aree di intervento finanziario, la quota complessiva di risorse da destinare all'agriturismo, la spesa massima ammissibile per investimenti agrituristici, nonché i parametri per ciascun tipo d'intervento.

2. Si applicano altresì le agevolazioni finanziarie di cui alla legge regionale 17 febbraio 1984, n. 13 per le ipotesi da essa previste.

3. La legge di bilancio provvede annualmente alla iscrizione in appositi capitoli di somme da utilizzare ai fini dell'attuazione del P.R.A.

4. I mezzi finanziari necessari a far fronte agli oneri aggiuntivi di funzionamento sostenute dalle province per l'esercizio delle funzioni loro delegate sono determinati a norma della legge regionale 10 gennaio 1985, n. 1.

Art. 17.

Denominazione delle attività agrituristiche

1. Ai fini della promozione, pubblicità e segnaletica delle attività agrituristiche i termini «agriturismo» e «agrituristico» sono riservati esclusivamente alle aziende agricole e alle attività agrituristiche ivi svolte i cui titolari siano imprenditori agricoli iscritti nell'elenco di cui all'art. 12 ai quali sia stata rilasciata l'autorizzazione prevista dalla presente legge.

Art. 18.

Determinazione delle tariffe

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica devono presentare al comune competente per territorio una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare nell'anno successivo.

2. Tali tariffe sono comprensive di tutti i servizi minimi di ospitalità previsti dalla presente legge.

Art. 19.

Commissione tecnica regionale

1. La giunta regionale costituisce presso il centro direzionale la commissione tecnica regionale per l'agriturismo, composta da tre rappresentanti delle associazioni agrituristiche regionali e da tre esperti dei dipartimenti attività produttive, agricoltura e assetto del territorio.

2. La commissione ha il compito di concorrere alla formazione e all'attuazione del programma agrituristico.

Art. 20.

Norme transitorie

1. Le certificazioni provvisorie di idoneità all'esercizio dell'agriturismo rilasciate ai sensi dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 vengono comunicate dalla giunta regionale alle amministrazioni provinciali entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della predisposizione dell'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo.

2. Per la prosecuzione dell'attività agrituristica gli imprenditori agricoli in possesso della certificazione provvisoria di idoneità devono comunque presentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la domanda di autorizzazione comunale di cui all'art. 13; nel qual caso la certificazione provvisoria di cui al primo comma ha efficacia ai fini della prosecuzione dell'attività fino alla data del provvedimento del sindaco, purché l'attività stessa sia svolta nel rispetto delle norme della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 3 giugno 1987

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 aprile 1987 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 29 maggio 1987.
87R1115

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1987, n. 37.

Classificazione degli esercizi-turistico-ricettivi. Proroga scadenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 32 del 25 giugno 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di scadenza della validità della classificazione degli Alberghi e delle Residenze turistiche alberghiere previsto alla data del 31 dicembre 1987 dall'art. 9 della legge regionale n. 17 del 14 marzo 1984, viene prorogato con la presente legge al 31 dicembre 1990.

Art. 2.

Fino al 31 dicembre 1990 per l'attribuzione della classificazione degli Alberghi a quattro stelle non si tiene conto del requisito di cui alla voce 2.08 - Aria condizionata - tabella A) allegata alla legge regionale 27 ottobre 1981, n.78 e successive modificazioni.

Art. 3.

Il termine di scadenza della validità della classificazione dei campeggi e villaggi turistici previsto dall'art. 4, VI comma della legge regionale 29 ottobre 1981, n. 79, viene prorogato con la presente legge al 31 dicembre 1990.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 15 giugno 1987

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 5 maggio 1987 ed è stata vistata dal commissario del Governo l'8 giugno 1987.
87R1116

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1987, n. 38.

Società aeroporto toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A. Aumenti del capitale sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 32 del 25 giugno 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a compiere le operazioni necessarie per aumentare la quota di partecipazione della Regione alla S.p.A. Aeroporto toscano «G. Galilei», a seguito dell'ulteriore aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci.

L'acquisto delle nuove azioni è consentito per l'importo di L. 420.000.000, con il conseguente aumento della quota regionale di partecipazione al capitale azionario della suddetta società, dal 10,52315% di cui all'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1978, n. 57, all'11,56749%.

Art. 2.

All'acquisto delle azioni di cui al precedente art. 1 sarà fatto fronte con i fondi di cui al cap. 12480 che viene istituito con la variazione di cui al successivo comma.

Allo stato di previsione, di competenza e di cassa della parte «pesa» del bilancio del corrente esercizio, sono apportate per analoghi importi, le seguenti variazioni.

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 15 giugno 1987

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 5 maggio 1987 ed è stata vistata dal commissario del Governo l'8 giugno 1987.

87R1117

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1987, n. 39.

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale della formazione professionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 32 del 25 giugno 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soppressione del ruolo unico speciale

1. Il ruolo unico speciale ad esaurimento del personale della formazione professionale, istituito dall'art. 4 della legge regionale 4 settembre 1984, n. 59, è soppresso.

2. Il personale del ruolo speciale è inquadrato nel ruolo unico del personale regionale con le modalità indicate dalla presente legge.

3. Per effetto della soppressione del ruolo unico speciale e del conseguente inquadramento del personale, la dotazione organica complessiva del ruolo regionale è stabilita come segue:

Qualifiche funzionali	Dotazione (n. posti)
2ª qualifica dirigenziale	121
1ª qualifica dirigenziale	374
VIII qualifica	1.060
VII qualifica	1.077
VI qualifica	1.395
V qualifica	272
IV qualifica	830
III qualifica	250
II qualifica	11
Totale	5.390

Art. 2.

Attribuzione delle qualifiche funzionali

1. Al personale del ruolo unico speciale sono attribuite, all'atto dell'inquadramento nel ruolo unico regionale, le seguenti qualifiche funzionali:

Livello CCNL della formazione professionale	Qualifica funzionale ex legge regionale n. 22, 1984
I livello (Ausiliario Serv. Gen.)	III qualif. funz.
II livello (Operat. amministr.)	IV qualif. funz.
III livello (Collab. amministr.)	IV qualif. funz.
IV livello (Resp. Serv. Gen. e Segr.)	VI qualif. funz.
V livello (Docente)	VI qualif. funz.
VI livello (Direttore)	VII qualif. funz.
	VIII qualif. funz.

Art. 3.

Personale del III livello

1. La collocazione alla VI qualifica funzionale del personale del III livello del CCNL della formazione professionale è subordinata ad entrambe le seguenti condizioni:

possesso di requisiti: diploma di scuola media superiore, ovvero anzianità di servizio, in posizione corrispondente al livello, non inferiore ad anni 8 e mesi 6 alla data del 31 marzo 1986;

superamento di prova d'esame, preceduta da un corso di formazione professionale.

2. Il personale del III livello che non trova collocazione nella VI qualifica funzionale, è inquadrato nella IV qualifica funzionale.

Art. 4.

Personale del V livello

1. La collocazione alla VII qualifica funzionale del personale del V livello del CCNL della formazione professionale è subordinata alle seguenti condizioni:

a) possesso di requisiti: diploma di laurea;
b) in mancanza di diploma di laurea: anzianità di servizio, in posizione corrispondente al livello, non inferiore ad anni 8 e mesi 6 alla data del 31 marzo 1986, e superamento di prova di esame, preceduta da un corso di formazione professionale.

2. Il personale del V livello che non trova collocazione nella VII qualifica funzionale, è inquadrato nella VI qualifica funzionale.

Art. 5.

Disciplina delle prove d'esame

1. Il contenuto e le modalità di svolgimento delle prove d'esame e dei corsi di formazione indicati all'art. 3 e art. 4 sono stabiliti in sede di contrattazione decentrata.

Art. 6.

Attribuzione del profilo professionale

1. Al personale collocato nel ruolo unico regionale è attribuito, nel rispetto della qualifica funzionale assegnata, il profilo professionale dell'ordinamento del personale regionale corrispondente ai contenuti di professionalità della posizione funzionale di provenienza.

Art. 7.

Decorrenza dell'inquadramento

L'inquadramento nel ruolo unico regionale ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge fatta eccezione per il personale del III livello inquadrato a norma del primo comma dell'art. 3 e del personale del V livello inquadrato a norma del primo comma, lett. b) dell'art. 4, per il quale l'inquadramento è effettuato con decorrenza successiva al superamento della prova d'esame. Esaurite le procedure di inquadramento, il ruolo speciale ad esaurimento del personale della formazione professionale è soppresso.

2. Ferma restando la predetta decorrenza, fino al completamento degli atti amministrativi di inquadramento al personale viene applicato, salvo successivo conguaglio, il trattamento economico previsto dal vigente CCNL della formazione professionale.

Art. 8.

Trattamento economico

1. Al personale inquadrato a norma della presente legge compete il trattamento economico stabilito dall'art. 80, art. 81 e art. 82 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 sostituiti dall'art. 22 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 22.

2. La predetta retribuzione è maggiorata dell'importo degli scatti e del salario di anzianità calcolata a norma di contratto relativamente ai servizi pregressi prestati alle dipendenze della Regione, delle amministrazioni provinciali, associazioni intercomunali, comuni e comunità montane e di quelli già attribuiti all'atto dell'inquadramento regionale in applicazione della legge regionale 4 settembre 1984, n. 59.

3. Il salario di anzianità previsto dal C.C.N.L. della formazione professionale alla data del 1° ottobre 1987 è corrisposto alla data di inquadramento, in ventiquattresimi, in proporzione al servizio effettivamente prestato.

4. Al personale è corrisposto il premio di produttività per l'intero anno 1986, alle condizioni previste per il personale regionale.

Art. 9.

Salvaguardia trattamenti economici

1. Al personale che, a seguito dell'applicazione del primo e secondo comma dell'art. 8, consegue un trattamento economico inferiore a quello attribuito in forma all'iscrizione nel ruolo speciale ad esaurimento, la differenza fra i due trattamenti viene mantenuta a titolo di maturato di anzianità. Detta differenza verrà riassorbita a far data dal 1° gennaio 1988 nella misura del 50% con i miglioramenti economici previsti dall'accordo per il comparto degli enti locali 1985-87 e per il restante 50% con i miglioramenti economici dell'accordo successivo.

Art. 10.

Anzianità di servizio

1. L'anzianità di servizio è utile — con riferimento ai periodi effettivamente prestati ed al relativo livello di appartenenza — ai fini della partecipazione a procedure concorsuali o, comunque dei successivi sviluppi di carriera.

Art. 11.

Trattamenti di previdenza e quiescenza

1. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale si applicano i trattamenti di previdenza e quiescenza stabiliti dall'ordinamento del personale regionale.

2. Il personale che, in forza del terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 4 settembre 1984, n. 59, ha optato per la prosecuzione della iscrizione all'INPS, conserva tale iscrizione.

Art. 12.

Provvedimenti attuativi

1. I provvedimenti amministrativi per l'attuazione degli inquadramenti disciplinati dalla presente legge sono adottati dalla giunta regionale.

Art. 13.

Assunzioni a tempo determinato

1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, alle assunzioni a tempo determinato che saranno effettuate a norma dell'art. 7 della legge regionale 4 settembre 1984, n. 59 si applica il trattamento economico e giuridico del personale regionale, limitatamente agli istituti compatibili con il rapporto a tempo determinato.

2. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato in atto alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad essere applicato il CCNL della formazione professionale fino alla scadenza prevista per gli stessi.

Art. 14.

1. Sono abrogati il primo comma dell'art. 3, l'art. 4, l'art. 5, l'art. 6 ed il quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 4 settembre 1984, n. 59.

Art. 15.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, previsti in L. 12.940.000.000 e decorrenti dall'esercizio finanziario 1987, si fa fronte per tale anno e per gli anni successivi mediante la legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 15 giugno 1987

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 5 maggio 1987 ed è stata vistata dal commissario del Governo l'8 giugno 1987.

87R1118

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1987, n. 40.

Proroga per l'anno 1987 dei termini di cui alla legge regionale n. 13/1984 relativa alla disciplina dei finanziamenti regionali a sostegno delle attività produttive non agricole.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 32 del 25 giugno 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del programma regionale dei finanziamenti

Il programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive di cui all'art. 7 della legge regionale 17 febbraio 1984 n. 13, è approvato dal consiglio regionale entro il termine del 15 giugno 1987 ed assume come riferimento finanziario le disponibilità recate per tale anno dal bilancio annuale e da quello pluriennale.

Art. 2.

Approvazione dei progetti e dei piani

Le associazioni intercomunali o comunità montane deliberano, con unico atto da adottarsi entro il 31 ottobre 1987, la concessione dei finanziamenti regionali relativamente a progetti pervenuti al loro esame non oltre il 30 settembre 1987 e presentati con le modalità di cui all'art. 11 della legge regionale 17 febbraio 1984, n. 13.

Art. 3.

Norma finale

Restano invariate tutte le altre disposizioni recate dalla legge regionale 17 febbraio 1984, n. 13, ove non espressamente modificate con la presente legge o con essa incompatibili.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 15 giugno 1987

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 5 maggio 1987 ed è stata vistata dal commissario del Governo l'8 giugno 1987.

87R1119

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1987, n. 41.

Contributo finanziario della regione Toscana a favore del comune di Stazzema per interventi volti all'esaltazione dei valori della resistenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 32 del 25 giugno 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo di L. 10.000.000 accordato annualmente dalla Regione Toscana al comune di Stazzema dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1983 n. 83, quale concorso nelle spese di rappresentanza del comune stesso nelle cerimonie celebrative della resistenza è elevato a L. 20.000.000 a decorrere dall'anno 1987.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con la seguente variazione da apportarsi per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte spesa del bilancio 1987:

(Omissis).

Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con la legge di bilancio, utilizzando allo scopo per gli anni 1988-89 la proiezione finanziaria del cap. 0965 effettuata ai fini del bilancio pluriennale 1987-89 e riducendo di pari importo la proiezione del cap. 0920 sempre iscritta ai fini del bilancio pluriennale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 15 giugno 1987

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 5 maggio 1987 ed è stata vistata dal commissario del Governo l'8 giugno 1987.

87R1120

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1987, n. 42.

Disciplina del riconoscimento dell'infermità per cause di servizio e liquidazione dell'equo indennizzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 39 del 12 agosto 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Art. 1.

*Infermità dipendente da causa di servizio.
Adempimenti istruttori*

1. Il dipendente che abbia contratto infermità, per farne accertare la eventuale dipendenza da causa di servizio, può, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza della infermità, presentare domanda scritta indirizzata al dipartimento AA.GG. e personale indicando specificatamente la natura dell'infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica.

2. Il dipartimento AA.GG. e personale procede direttamente su segnalazione dell'ufficio di appartenenza, quando risulti che un dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto l'infermità nello esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbigena e dette infermità siano tali che possano, anche col tempo divenire causa di invalidità o di altra menomazione della integrità fisica.

3. Il dipartimento AA.GG. e personale che ha ricevuto la domanda, oppure che sia venuto a conoscenza dell'evento, provvede a effettuare le indagini e a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermità, la connessione di questa con il servizio, nonché tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono e seguirono il sorgere dell'infermità; a tal fine l'ufficio di appartenenza del dipendente è tenuto a redigere apposito rapporto informativo.

Art. 2.

Accertamento della causa di servizio

Ai fini del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio il dipendente è sottoposto ad accertamento da parte dell'apposito organismo medico-collegiale istituito presso l'Unità sanitaria locale competente.

Ai membri del collegio medico verrà corrisposto un gettone di presenza di L. 70.000.

Il collegio medico al termine della visita redige processo verbale firmato da tutti i componenti dal quale, oltre le generalità del dipendente e la esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione dell'integrità fisica, deve risultare:

a) che la menomazione lamentata sia da considerare conseguenza di un fatto specifico di servizio che costituisce la causa diretta ed esclusiva di tale affezione o che, almeno, si inserisca in modo predominante nel determinismo dell'infermità stessa;

b) se l'infermità costituisca o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio da parte del dipendente al fine di porre in grado l'amministrazione di disporre il collocamento in aspettativa o in quiescenza;

c) se l'infermità abbia prodotto al dipendente una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Il parere del collegio medico viene notificato dall'amministrazione regionale all'interessato.

Il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio è effettuata con provvedimento della giunta regionale.

Qualora il dipendente, già assente per infermità dipendente da causa di servizio, non possa, allo scadere del termine massimo previsto per le assenze di malattia, riprendere servizio, viene sottoposto a nuovo accertamento sanitario da parte del collegio medico.

Art. 3.

Equo indennizzo e rimborso spese di cura

1. Al dipendente non soggetto all'obbligo della iscrizione all'INAIL che per infermità contratta per causa di servizio, abbia subito una menomazione permanente dell'integrità fisica ascrivibile a una delle categorie di cui alle tabelle A e B del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete un equo indennizzo, compete altresì il rimborso delle sole spese di cura, comprese quelle termali, per il ricovero in istituti specializzati e per protesi limitatamente alla eventuale parte eccedente quella a carico di enti e/o istituti assistenziali o assicurativi ai quali il dipendente abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

Art. 4.

Procedimento per la concessione dell'equo indennizzo

1. Per conseguire l'equo indennizzo il dipendente deve presentare domanda entro sei mesi dal giorno in cui gli è comunicato il provvedimento relativo al riconoscimento della dipendenza della menomazione dell'integrità fisica da causa di servizio, ovvero entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione medesima in conseguenza dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso che la menomazione dell'integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto di impiego.

3. Nel caso di decesso del dipendente o del pensionato prima della scadenza del termine di cui al primo comma la domanda può essere proposta dagli eredi entro sei mesi dal decesso stesso.

4. Qualora la menomazione sia intervenuta successivamente al riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il dipendente, che abbia presentato domanda per la concessione dell'equo indennizzo, è nuovamente sottoposto a visita da parte del medico di cui all'art. 2.

5. Detto collegio redige processo verbale della visita dal quale, oltre le generalità del dipendente e l'esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione della integrità fisica, deve risultare:

a) se la menomazione lamentata sia da considerarsi conseguenza dell'infermità a suo tempo considerata come dipendente da causa di servizio;

b) la categoria prevista dalle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, cui è ascrivibile la predetta menomazione.

6. Il dipartimento AA.GG. e del personale rimette tutti gli atti all'esame del comitato tecnico legale previsto dall'articolo seguente.

Art. 5.

Comitato tecnico-legale

1. La concessione dell'equo indennizzo è subordinata al parere di apposito comitato tecnico-legale costituito con provvedimento della giunta regionale e composto come segue:

presidente della giunta o suo delegato con funzione del presidente;

consigliere della delegazione regionale e della Corte dei conti per la Toscana o suo sostituto;

avvocato distrettuale dello Stato o suo sostituto;

coordinatore sanitario dell'U.S.L. 10/D;

coordinatore del dipartimento affari giuridici e legali;

coordinatore del dipartimento AA.GG. e del personale;

responsabile del servizio igiene pubblica del dipartimento sicurezza sociale.

2. Le funzioni di segretario sono affidate ad un dipendente regionale inquadrato con qualifica funzionale non inferiore alla VII.

3. Il comitato esprime il proprio parere sulla dipendenza della menomazione dell'integrità fisica da causa di servizio e sulla categoria alla quale eventualmente la menomazione stessa va ascritta. Nel caso in cui il parere sia difforme, anche in parte, dal parere del collegio medico di cui all'art. 2 debbono essere specificati i motivi.

4. Ai membri del comitato è corrisposto un gettone di presenza di importo pari a quello previsto dall'art. 2 per i membri del collegio medico.

Art. 6.

Liquidazione dell'equo indennizzo

1. Per il personale di ciascun livello l'equo indennizzo è liquidato dalla giunta regionale con proprio provvedimento in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica, tenuto conto del parere espresso dal comitato tecnico-legale previsto dall'articolo precedente ed in conformità alla tabella allegata alla presente legge.

2. L'indennizzo viene liquidato in base alla retribuzione prevista dalle norme vigenti alla data del provvedimento di liquidazione.

3. L'indennizzo è ridotto del 25% se il dipendente ha superato i cinquanta anni di età e del 50% se ha superato il sessantesimo anno.

4. L'età e il livello alle quali si ha riguardo ai fini della liquidazione dello stesso sono quelli che il dipendente aveva al momento dell'evento dannoso.

5. Va dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente in virtù di assicurazione a carico della Regione.

6. Nulla è dovuto al dipendente se la menomazione della integrità sia stata contratta per dolo o colpa grave dello stesso.

Art. 7.

Aggravamento sopravvenuto della menomazione

1. Entro cinque anni dalla data della comunicazione del provvedimento di liquidazione di cui all'art. 6, la giunta, nel caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica per la quale sia stato concesso un equo indennizzo, può provvedere, su richiesta del dipendente, e per una sola volta, alla revisione dell'indennizzo già concesso.

2. In tal caso il dipendente sarà sottoposto agli accertamenti sanitari previsti per la prima concessione dell'equo indennizzo.

Art. 8.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto valgono le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato in materia di riconoscimento d'infermità dipendente da causa di servizio e di equo indennizzo.

2. È abrogato l'articolo 87-*quater* della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Art. 9.

Norma finanziaria

Agli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, previsti in L. 154.000.000 si fa fronte come segue:

a) quanto alle spese di cui al 4° comma dell'art. 2, previste in L. 3.000.000, mediante i fondi stanziati sul cap. 00720 del bilancio di previsione 1987;

b) quanto alle spese di cui al 3° comma dell'art. 5, previste in L. 1.000.000, mediante i fondi stanziati sul cap. 00320 del bilancio di previsione 1987;

c) quanto alle spese di cui all'art. 6, previste in L. 150.000.000, mediante i fondi stanziati sul cap. 00220 del bilancio di previsione 1987.

Agli oneri di spesa per gli anni successivi si provvederà con le relative leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 3 agosto 1987

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 giugno 1987 e vistata dal commissario del Governo il 24 luglio 1987.

87R1121

TABELLA ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE
AMMONTARE DELL'EQUO INDENNIZZO

Categoria di menomazione
di cui alla tabella A
allegata al D.P.R.
23 dicembre 1978, n. 915

Per tutte le qualifiche

Prima categoria . .	2,5 volte l'importo dello stipendio base corrispondente al livello retributivo di appartenenza maggiorato dell'80%
Seconda categoria.	95% (1)
Terza categoria .	78% (1)
Quarta categoria	64% (1)
Quinta categoria	47% (1)
Sesta categoria	30% (1)
Settima categoria	15% (1)
Ottava categoria	9% (1)
Per tutte le categorie ivi previste.	3% (1)

(1) Dell'importo stabilito per la prima categoria

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1987, n. 43.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 - II Variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 40 del 19 agosto 1987)

(Omissis).

87R1122

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1987, n. 44.

Integrazione alla legge regionale n. 40/87. Proroga per l'anno 1987 dei termini di cui alla legge regionale n. 13/1984 relativa alla disciplina dei finanziamenti regionali a sostegno delle attività produttive non agricole.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 42 del 27 agosto 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 1 della legge regionale 15 giugno 1987, n. 40, è così sostituito:

«Art. 1 (Approvazione del programma regionale dei finanziamenti)

Il programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive di cui all'art. 7 della legge regionale 17 febbraio 1984, n. 13, è approvato dal Consiglio regionale entro il termine del 31 luglio 1987 ed assume come riferimento finanziario le disponibilità recate per tale anno dal bilancio annuale e da quello pluriennale».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 15 giugno 1987, n. 40, è inserito il seguente articolo 1-bis:

«Art. 1-bis (Formazione delle proposte relative ai preliminari di progetto). Ai fini dell'elaborazione del programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive non agricole per l'anno 1988, le province deliberano, con proprio atto consiliare da adottarsi entro il 31 ottobre 1987, sulla proposta di cui all'art. 9 della legge regionale 17 febbraio 1984, n. 13, relativamente ai preliminari di progetto pervenuti al loro esame non oltre il 30 settembre 1987 e presentati con le modalità di cui all'art. 3 della predetta legge regionale».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 19 agosto 1987

BUCCIARELLI

(incaricata con D.P.G.R. n. 588 del 6 agosto 1987)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 luglio 1987 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 agosto 1987.

87R1123

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1987, n. 45.

Interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 11-ter della legge regionale 21 novembre 1974, n. 70. Modificata con la legge regionale 10 marzo 1987, n. 18.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 42 del 27 agosto 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge.

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 11-ter (Comitato tecnico consultivo) della legge regionale 21 novembre 1974, n. 70, modificata con legge regionale 10 marzo 1987, n. 18, recante la previsione che la giunta regionale può concedere il nulla-osta di cui all'art. 11-bis della legge medesima senza la preventiva acquisizione del parere del comitato tecnico consultivo, deve intendersi riferito anche al caso di mancata nomina del comitato stesso.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

BUCCIARELLI

(incaricata con DPGR n. 588 dell'8 agosto 1987)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 luglio 1987 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 agosto 1987.

87R1124

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1987, n. 46.

Sottoscrizione di azioni della FIDI-Toscana S.p.a.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 44 del 3 settembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 18.200 azioni della Fidi Toscana S.p.A. al valore nominale di L. 100.000 ciascuna, per gli effetti di cui all'art. 3 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32.

Art. 2.

Alla spesa complessiva di L. 1.820.000.000 si fa fronte come segue:

quanto a 7.500 azioni, per un valore nominale di L. 750.000.000, sono sottoscritte ed il relativo importo viene versato a mezzo:

del contributo già corrisposto alla Fidi Toscana S.p.A. per L. 500.000.000 a titolo di fondo di garanzia, a mente della deliberazione della giunta regionale n. 10541 del 10 novembre 1986, in attuazione della deliberazione del consiglio regionale n. 214 del 17 giugno 1986;

del contributo già corrisposto alla Fidi Toscana S.p.A. per L. 250.000.000, in conto futuri aumenti di capitale sociale, a mente della deliberazione della giunta regionale n. 5022 del 25 maggio 1987, in attuazione della deliberazione del consiglio regionale n. 516 del 15 dicembre 1986;

quanto a 10.700 azioni per un valore nominale di L. 1.070.000.000, sono sottoscritte ed il relativo importo viene versato a mezzo degli appositi fondi di cui al capitolo 02150 del bilancio del corrente esercizio che viene istituito con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Al bilancio di previsione del corrente esercizio sono apportate, per analoghi importi, agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte Spesa, le seguenti modificazioni:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 26 agosto 1987

BENELLI

(incaricato con DPRG 24 agosto 1985, n. 92)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 luglio 1987 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 agosto 1987

87R1125

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1987, n. 47.

Legge regionale 3 gennaio 1984, n. 1. Norme per la determinazione e la concessione di contributi di esercizio per i servizi di trasporto pubblico locale. Integrazione art. 8.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 44 del 3 settembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1984, n. 1, è aggiunto il seguente:

«Le norme di cui al comma precedente non trovano applicazione qualora i maggiori ricavi effettivi rispetto ai presunti siano destinati a coprire i disavanzi di esercizio non coperti dai contributi di cui alla presente legge».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 26 agosto 1987

BENELLI

(incaricato con DPRG 24 agosto 1985, n. 92)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 luglio 1987 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 agosto 1987.

87R1126

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1987, n. 48.

Dotazione organica e struttura operativa regionale legge regionale 6 settembre 1973, n. 55 - Modifiche ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 44 del 3 settembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla dotazione organica

1. Per effetto della modifica statutaria approvata con legge 27 giugno 1985, n. 317, che ha aumentato di due unità il numero massimo dei componenti la giunta regionale, ed in attuazione dell'accordo nazionale 1983/1985 per il personale delle Regioni a statuto ordinario, i posti della 2ª qualifica dirigenziale del ruolo unico regionale sono incrementati di 18 unità, con conseguente riduzione di altrettanti posti della prima qualifica dirigenziale.

Art. 2.

Struttura operativa

1. L'articolazione della struttura operativa della Regione di cui all'art. 2 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, è indicata nella tabella allegata I della legge regionale 24 aprile 1984, n. 23, modificata ed integrata dalla tabella allegata I della presente legge.

Art. 3.

Centro direzionale

1. Il centro direzionale è costituito dai seguenti uffici e dipartimenti, funzionali e di settore:

a) 1° campo di attività: «Affari Istituzionali e programmazione». — Ufficio gabinetto - Dipartimento finanze e bilancio - Dipartimento affari generali e del personale - Dipartimento programmazione - Dipartimento statistica, elaborazione dati e documentazione - Dipartimento affari giuridici e legali - Dipartimento politiche economiche e del lavoro. Fa altresì parte del 1° campo di attività il servizio «Segreteria della giunta regionale»;

b) 2° campo di attività: «Economia e Assetto Territoriale». — Dipartimento agricoltura e foreste - Dipartimento ambiente - Dipartimento urbanistica - Dipartimento trasporti, infrastrutture, casa - Dipartimento attività produttive, turismo, formazione professionale e servizi alle imprese;

c) 3° campo di attività: «Sicurezza sociale e servizi sociali». — Dipartimento sicurezza sociale - Dipartimento istruzione e cultura.

2. Le attribuzioni dei Dipartimenti e degli uffici risultano da quelle dei servizi e delle posizioni di ricerca in cui si articolano, indicate dalla tabella allegata I della legge regionale 24 aprile 1984, n. 23, modificata ed integrata dalla tabella allegata I della presente legge.

Art. 4.

Integrazione dell'art. 14/bis

(Nomina dei coordinatori) della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55

1. Alla fine del primo comma dell'art. 14-bis (Nomina dei coordinatori) della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, introdotto dalla legge regionale 24 aprile 1984, n. 23 viene introdotta la seguente proposizione:

«La giunta, nell'ambito del limite numerico indicato dall'articolo 9-quinquies della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, introdotto dalla legge regionale 24 aprile 1984, n. 22, può altresì nominare un coordinatore per l'ufficio segreteria della giunta e per l'ufficio del comitato regionale di controllo».

Art. 5.

Norme di attuazione

1. Le modifiche alla struttura operativa introdotte con la tabella allegata I della presente legge, si attuano dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima. Fino a tale data continua ad operare la struttura disciplinata dalla legge regionale 24 aprile 1985, n. 23.

2. Entro tale termine, sentite le OO.SS., con provvedimento della giunta regionale, nel rispetto del secondo comma dell'art. 62 dello statuto, i dirigenti della 2ª qualifica sono assegnati alle strutture risultanti dalla tabella allegata I della legge regionale 24 aprile 1984, n. 23, modificata e integrata dalla tabella allegata I della presente legge. A tal fine la giunta regionale, con deliberazione meramente esecutiva di cui dovrà essere data immediata comunicazione al consiglio, provvede in via preventiva a ordinare in un unico elenco le tabelle suddette, numerando progressivamente servizi, uffici e posizioni di ricerca.

3. Entro lo stesso termine, sentite le OO.SS., la giunta regionale adotta, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma dello statuto, i provvedimenti relativi:

alla distribuzione del personale tra i dipartimenti e uffici;

alla nomina dei coordinatori;

all'avvio delle procedure per la copertura dei posti della 2ª qualifica dirigenziale che risultino vacanti dopo le operazioni effettuate a norma del precedente secondo comma. La copertura dei predetti posti è effettuata con le modalità previste dal terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, modificato dall'art. 7 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 22;

alla revisione delle unità operative complesse e organiche e conseguenti nomine dei responsabili.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Sono abrogati gli artt. 4, 6, 7 e 8 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, e decorrenti dal 1987, sono previsti in L. 40.000.000 e fanno carico ai capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1987 relativi alle spese per il personale regionale, che presentano la necessaria disponibilità.

2. Per gli esercizi successivi si farà fronte con legge di bilancio. *(Omissis)*.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 26 agosto 1987

BENELLI

(incaricato con DPRG 24 agosto 1985, n. 92)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 luglio 1987 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 agosto 1987

87R1127

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1987, n. 49.

Agevolazioni per la ricostituzione ed il ripristino della olivicoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 44 del 3 settembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Articolo unico

La regione Toscana, in deroga agli articoli 1 e 3 della legge regionale 1° giugno 1977, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, concede, tramite il fondo regionale di garanzia istituito con legge regionale 5 settembre 1974, n. 59, fidejussioni a favore degli operatori che hanno inoltrato domanda per ottenere agevolazioni per la ricostituzione ed il ripristino degli impianti olivicoli.

L'intervento regionale è diretto ad assistere i mutui, fino a 30 milioni, concessi ai sensi dell'art. 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198 in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la costituzione di idonee garanzie primarie richieste dagli Istituti di credito.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 26 agosto 1987

BENELLI

(incaricato con DPRG 24 agosto 1985, n. 92)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 luglio 1987 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 agosto 1987.

87R1128

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1987, n. 35.

Norme per l'assunzione temporanea presso l'amministrazione regionale di personale straordinario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 37 del 18 settembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione alle vacanze organiche del ruolo unico regionale e nei limiti delle stesse l'amministrazione regionale è autorizzata a disporre assunzioni temporanee di personale straordinario di qualifica funzionale non superiore alla quinta.

Le assunzioni di cui al primo comma sono disposte a tempo determinato per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto. Il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto a tempo determinato se non siano trascorsi almeno tre mesi dal compimento del predetto periodo di tempo.

Le assunzioni straordinarie sono effettuate con la osservanza delle seguenti modalità e condizioni:

a) prioritariamente, sulla base e secondo l'ordine della graduatoria di idoneità dei concorsi pubblici per uguale qualifica o profilo professionale, approvata da data non anteriore a tre anni;

b) in mancanza di quanto previsto dalla precedente lettera a) mediante richiesta agli uffici di collocamento competenti per territorio con le modalità di cui all'art. 6, comma secondo, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 2.

Le assunzioni previste dal precedente articolo sono disposte con provvedimento motivato dall'assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della giunta regionale.

Art. 3.

Sino a quando non saranno entrati in vigore gli accordi previsti dall'art. 6 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, l'amministrazione regionale è autorizzata a disporre assunzioni temporanee di personale straordinario di fascia funzionale non superiore alla quarta, secondo le disposizioni contenute nei precedenti articoli.

Art. 4.

Alle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 3 della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli 02016, 02022 e 02023 del bilancio della Regione per il 1987, relativi all'applicazione della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

A partire dall'anno finanziario 1988, alla spesa di L. 1.200.000.000, si farà fronte col maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 14 settembre 1987

MELIS

87R1129

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1987, n. 36.

Esercizio delle competenze trasferite e delegate alla Regione dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348: riconoscimento della personalità giuridica, autorizzazione all'acquisto di immobili, accettazione di donazioni, eredità e legati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 37 del 18 settembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina le competenze degli organi regionali per l'esercizio delle funzioni trasferite e delegate alla Regione dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, comprese quelle relative alle istituzioni di cui al terz'ultimo comma dell'art. 17 del predetto decreto presidenziale.

Capo I

RICONOSCIMENTO DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

Art. 2.

Le associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato di cui all'art. 1 con sede legale nella regione e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della stessa e che operano esclusivamente nelle materie di cui agli articoli 3 e 4 dello statuto sardo e nelle materie delegate con il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, acquistano la personalità giuridica mediante riconoscimento concesso con decreto del presidente della giunta regionale.

Il decreto di cui al comma precedente è adottato previa deliberazione della giunta regionale e sentito il parere obbligatorio dell'ufficio legislativo della Regione.

Il medesimo parere è sentito per la dichiarazione di estinzione e per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 3.

La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica dev'essere inoltrata al presidente della giunta regionale e per conoscenza al comune in cui ha sede legale l'ente richiedente e all'assessore regionale competente nelle materie oggetto dei fini istituzionali dell'ente medesimo.

Il comune di cui al comma precedente può formulare osservazioni sulla predetta domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

L'assessorato regionale competente nelle materie oggetto dei fini istituzionali dell'ente richiedente il riconoscimento della personalità giuridica, deve esprimere un parere sulla medesima domanda entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

La mancata formulazione del parere non osta all'adozione del provvedimento.

Capo II

ACQUISTO DI IMMOBILI ACCETTAZIONI DI DONAZIONI EREDITÀ E LEGATI

Art. 4.

L'acquisto di immobili, l'accettazione di donazioni, di eredità e di legati è autorizzata con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su istanza delle persone giuridiche private, di cui all'art. 2 della presente legge e degli enti pubblici locali non territoriali operanti nelle materie di competenza regionale.

Capo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 5.

In attesa dell'emanazione di norme organiche di disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, si applicano le tasse e le modalità di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme del codice civile concernenti la materia e le relative norme di attuazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 14 settembre 1987

MELIS

87R1130

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1987, n. 37.

Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle università della Sardegna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 37 del 18 settembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

Con la presente legge la regione Sarda, nell'esercizio delle competenze delegate ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, disciplina la materia dell'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari, nel rispetto dell'autonomia e del pluralismo delle istituzioni, ed in conformità con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale.

Art. 2.

Finalità.

In armonia con quanto disposto dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione gli interventi previsti dalla presente legge sono volti a:

promuovere l'accesso e facilitare la frequenza dei corsi universitari, post-universitari e d'istruzione superiore;

permettere il raggiungimento dei più alti gradi d'istruzione e di preparazione professionale agli studenti capaci e meritevoli, rimuovendo gli ostacoli d'ordine economico e sociale che a ciò si frappongono;

favorire l'orientamento verso facoltà, istituti d'istruzione superiore, corsi post-universitari le cui materie d'insegnamento siano coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e con la realtà produttiva e sociale della Sardegna.

La realizzazione di tali finalità avviene mediante la collaborazione della Regione con gli enti locali, le università, e gli istituti di istruzione superiore.

Art. 3.

Interventi

Le finalità di cui al precedente art. 2 sono perseguite mediante l'attuazione dei seguenti interventi:

- 1) assegni di studio e borse di studio;
- 2) servizi abitativi;
- 3) prestiti d'onore;
- 4) servizi di mensa;
- 5) facilitazioni di trasporto;
- 6) servizi di orientamento professionale;
- 7) servizi editoriali e librari;
- 8) servizi per attività culturali, ricreative e turistiche;
- 9) servizi sanitari e di medicina preventiva;
- 10) servizi di promozione sportiva;
- 11) servizi speciali per studenti portatori di handicaps;
- 12) servizi intesi a facilitare la frequenza dei soggetti di cui all'ultimo comma dell'articolo seguente;
- 13) ogni altro servizio utile a favorire l'attuazione del diritto allo studio.

Art. 4.

Destinatari

Delle prestazioni e dei servizi di cui al precedente art. 3 possono fruire gli studenti iscritti a corsi di laurea e di diploma, scuole e corsi di perfezionamento tenuti presso le università e gli istituti superiori di cui agli articoli 1, 20 e 198 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che operano nel territorio della Regione anche mediante sezioni distaccate.

Di tali prestazioni e servizi possono fruire altresì gli studenti iscritti alle facoltà di cui all'art. 10, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121, operanti in Sardegna, all'atto della definizione delle procedure ivi previste.

Nell'attuazione degli interventi è garantita la parità di trattamento, indipendentemente dalla Regione di provenienza dei destinatari.

Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi e coloro ai quali sia stata riconosciuta la qualità di rifugiato politico sono legittimati a fruire degli interventi di cui alla presente legge secondo i principi della vigente legislazione nazionale.

TITOLO II

NORME DI ORGANIZZAZIONE

Art. 5.

Enti di gestione

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3 della presente legge sono istituiti nei comuni sede di Ateneo appositi enti denominati enti regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.), aventi personalità giuridica di diritto pubblico.

Gli enti — dotati di autonomia amministrativa, contabile e di gestione — realizzano, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale ed in collaborazione con le università e gli istituti superiori, gli interventi di cui al precedente art. 3.

Le modalità di funzionamento degli enti sono disciplinate dalla presente legge, dallo statuto e dal regolamento interno.

Gli enti si articolano in uffici — anche decentrati — strutturati per raggruppamenti di attività affini.

Art. 6.

Statuti degli enti

Gli statuti — predisposti dal consiglio di amministrazione degli enti a maggioranza assoluta dei componenti — sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale.

Gli statuti stabiliscono:

- 1) le modalità di elezione dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché i casi di revoca, decadenza e sostituzione dei medesimi;
- 2) le modalità di convocazione, di adunanza e di votazione relative all'attività del consiglio di amministrazione;
- 3) quanto altro previsto dalla presente legge.

Art. 7.

Organi degli enti

Sono organi degli enti il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.

Art. 8.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da:

- 1) tre rappresentanti della Regione, di cui uno designato dalla giunta regionale e due eletti dal consiglio regionale con voto limitato ad un solo nominativo;
- 2) un rappresentante per ogni comune sede di Ateneo eletto dai rispettivi consigli comunali;
- 3) il rettore di ciascuna università od un suo delegato;
- 4) tre rappresentanti del corpo docente eletti dalle rispettive categorie;
- 5) tre rappresentanti degli studenti, che siano in corso di laurea all'atto dell'elezione, eletti dagli studenti medesimi.

La durata del consiglio di amministrazione di ciascun E.R.S.U. è pari a quella dei consigli di amministrazione delle rispettive università.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore.

Ai componenti il consiglio di amministrazione competono le indennità previste per gli enti del primo gruppo del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 13 novembre 1986, n. 165 e i rimborsi previsti per gli amministratori degli enti regionali.

Art. 9.

Funzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione dell'ente ha le seguenti funzioni: predispone lo statuto e le sue modifiche; nomina il direttore; propone la pianta organica alla giunta regionale, che l'approva, sentita la competente commissione consiliare; delibera i regolamenti relativi al funzionamento degli organi interni, agli affari inerenti il personale ed alla gestione dei servizi; approva il bilancio di previsione; approva i conti consuntivo e patrimoniale entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario; delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni; delibera sull'acquisto di beni immobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati, e sulle relative autorizzazioni; delibera su ogni altro provvedimento di competenza dell'ente per il quale non sia espressamente prevista la competenza degli altri organi.

Art. 10.

Modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi, o, in via straordinaria, su iniziativa del presidente o su richiesta di cinque suoi componenti.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti il consiglio.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice, ad eccezione di quelle concernenti lo statuto e le sue modifiche, per le quali è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 11.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, di prescrizioni programmatiche o di direttive da parte del consiglio di amministrazione, si procede al suo scioglimento con decreto del presidente della giunta, su conforme deliberazione della giunta medesima, sentita la competente commissione consiliare.

Contestualmente la giunta provvede alla nomina di un commissario per la gestione dell'ente.

Entro novanta giorni dalla data di scioglimento del consiglio deve procedersi alla sua ricostituzione.

Art. 12.

Presidente dell'ente

Il consiglio di amministrazione nella prima riunione elegge tra i suoi membri, con votazioni separate, il presidente ed il vice presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, dà esecuzione alle delibere del consiglio medesimo, provvede all'ordinaria amministrazione, firma gli atti ed i documenti.

Nei casi di necessità ed urgenza e qualora non sia possibile convocare il consiglio, adotta — sentito il direttore — i provvedimenti di competenza del consiglio stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima seduta consiliare.

In caso di assenza o d'impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente.

Art. 13.

Composizione del collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal consiglio regionale con votazioni separate e con voto limitato a un solo nominativo, scelti fra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

I componenti il collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e restano in carica per il periodo di durata del consiglio di amministrazione.

Il presidente del collegio dei revisori dei conti è eletto dal collegio stesso fra i tre membri effettivi.

Ai componenti il collegio dei revisori competono le indennità previste per gli enti del primo gruppo dal regolamento emanato con decreto dal presidente della giunta regionale 13 novembre 1986, n. 165 e i rimborsi previsti per gli amministratori degli enti regionali.

Art. 14.

Competenze del collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti:

1) verifica i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, predisponendo altresì la relazione illustrativa;

2) controlla la gestione economica e finanziaria dell'ente;

3) presenta annualmente alla giunta regionale una relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'ente.

Il presidente del collegio o un revisore suo delegato ha facoltà di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Direttore dell'ente

Il direttore dell'E.R.S.U., scelto tra i funzionari direttivi di servizio di ruolo presso l'ente, è nominato dal consiglio di amministrazione con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

Il direttore dirige il personale, sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi, cura gli atti contabili ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento dell'ente.

Art. 16.

Mezzi finanziari e patrimonio dell'ente

L'ente dispone dei seguenti mezzi finanziari.

a) finanziamento della Regione per il funzionamento dell'ente e per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;

b) tasse e contributi di cui all'art. 50 della presente legge;

c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali;

d) entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi.

Il patrimonio dell'ente, destinato al raggiungimento delle finalità istituzionali, è costituito da:

i) beni mobili ed immobili di proprietà dell'opera universitaria all'atto del decreto ministeriale di trasferimento di cui all'art. 33, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348;

ii) beni mobili ed immobili acquistati dall'ente con i contributi regionali di cui alla lettera a), del comma precedente;

iii) beni mobili ed immobili acquistati per effetto di donazioni, eredità e legati.

Art. 17.

Controllo

Il controllo sugli atti degli enti è esercitato dalla giunta regionale secondo le modalità previste per gli enti strumentali della Regione.

Sono sottoposte al controllo anche di merito le deliberazioni concernenti il regolamento organico del personale, i regolamenti di amministrazione, di contabilità e di economato, il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo, l'alienazione e l'acquisto di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito e di azioni, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, i contratti e le altre trasformazioni e riduzioni del patrimonio di importo superiore a L. 100.000.000, le emissioni di prestiti e di obbligazioni, la assunzione di mutui e prestiti, le liti attive e passive, le transazioni.

Il controllo di merito è teso ad assicurare la coerenza delle delibere degli enti con gli indirizzi ed i programmi della Giunta e del Consiglio regionale.

Art. 18.

Procedimento di controllo

Le deliberazioni indicate dall'articolo precedente ad eccezione di quelle relative ai bilanci preventivi, alle variazioni ai bilanci ed ai rendiconti, per i quali si applica l'art. 34 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 — divengono esecutive qualora entro trenta giorni dal loro ricevimento non venga pronunciato dalla giunta l'annullamento per vizi di legittimità, ovvero la non approvazione per motivi di merito.

Le deliberazioni soggette al solo controllo di legittimità devono essere trasmesse alla giunta entro dieci giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza.

Le predette deliberazioni diventano esecutive qualora non venga pronunciato l'annullamento per vizi di legittimità entro venti giorni dalla data di ricevimento.

I termini di cui al primo ed al terzo comma rimangono sospesi qualora vengano richiesti ulteriori elementi istruttori. In tal caso la giunta deve provvedere entro venti giorni dalla data di ricevimento degli elementi integrativi.

TITOLO III
FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 19.

Programmazione regionale

Entro il mese di marzo di ogni anno la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e previo parere della commissione regionale di cui al successivo art. 20, approva il piano di interventi per il diritto allo studio universitario.

Il piano, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, indica gli obiettivi da realizzarsi, in via prioritaria e determina l'ammontare dei finanziamenti globali per ciascun E.R.S.U.

Il piano, inoltre, stabilisce le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte degli E.R.S.U. e per il loro coordinamento con i servizi del diritto allo studio nella scuola di ogni ordine e grado, con i servizi socio sanitari e di educazione permanente, nonché con quelli delle altre istituzioni culturali.

Il piano stabilisce altresì, in correlazione con l'andamento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT, l'adeguamento annuale delle seguenti voci: limiti di reddito familiare per l'attribuzione degli assegni di studio di cui al successivo art. 22; entità dell'assegno di studio di cui al successivo art. 22; fasce di reddito e di disagio cui correlare le tariffe dei servizi ai sensi del successivo art. 34.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può erogare accenti sui finanziamenti regionali destinati agli interventi previsti dalla presente legge per un ammontare complessivo non superiore al 50 per cento della somma già assegnata per ciascun E.R.S.U. nell'anno precedente.

Art. 20.

Commissione regionale per il diritto allo studio

È istituita la commissione regionale per il diritto allo studio universitario, nominata con decreto del presidente della giunta e composta da:

l'Assessore regionale della pubblica istruzione o un suo delegato, che la presiede;

i rettori delle università o i loro delegati;

i presidenti degli E.R.S.U.;

i direttori degli E.R.S.U.;

i sindaci dei comuni sedi di Ateneo o i loro delegati;

i presidenti delle province o i loro delegati;

tre studenti per ciascun Ateneo, eletti dagli studenti medesimi;

tre docenti per ciascun Ateneo, di cui un ordinario, un associato ed un ricercatore, eletti dal corpo docente;

tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

tre componenti designati dalle organizzazioni regionali degli imprenditori operanti nei settori agricolo, industriale e commerciale.

La commissione dura in carica tre anni.

In caso di decadenza o cessazione dall'incarico di un componente si procede alla sua sostituzione fino alla scadenza della commissione stessa. Per i componenti di origine elettiva alla sostituzione si provvede mediante il ricorso al primo dei non eletti.

La commissione si riunisce di diritto il primo giorno non festivo; del mese di novembre, nonché su iniziativa dell'assessore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La commissione esprime e formula proposte sulla predisposizione e sulle modalità di attuazione del piano annuale degli interventi; esprime pareri sulle deliberazioni degli E.R.S.U. in materia di statuti, regolamenti interni, bilanci di previsione, tariffazione dei servizi; promuove iniziative per lo sviluppo, il miglioramento ed il coordinamento delle attività previste dalla presente legge.

Ai componenti la commissione spettano le indennità ed i compensi previsti dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21.

Funzioni della giunta regionale

La giunta regionale:

esercita le funzioni di vigilanza sull'attività degli E.R.S.U. ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1;

delibera, con decreto del suo presidente, lo scioglimento dei consigli di amministrazione degli E.R.S.U. ai sensi dell'art. 11 della presente legge;

delibera, con decreto del suo presidente, l'indizione delle elezioni per la formazione degli organi di origine elettiva previsti dalla presente legge, fissandone tempi e modalità in accordo con le università;

realizza il servizio di orientamento ed informazione professionale ai sensi del successivo art. 46.

TITOLO IV

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Capo I

PROVVIDENZE DI NATURA PECUNIARIA

Art. 22.

Assegno di studio

L'assegno di studio è attribuito per la frequenza di un solo corso di laurea, mediante l'espletamento di un pubblico concorso, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal consiglio di amministrazione dell'ente.

Sono legittimati a partecipare al concorso i soggetti che risultino avere i requisiti di merito previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni e che risultino altresì appartenere a nuclei familiari aventi un reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiore a L. 18.000.000. Detto reddito si intende comprensivo dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia, ed è elevabile di L. 1.000.000 per ciascun componente a carico.

L'importo dell'assegno di studio è fissato in L. 500.000 per gli studenti che appartengono a famiglia residente nel comune ove ha sede l'università o in località di comune dalla quale si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima; in L. 1.500.000 per gli altri. Il consiglio di amministrazione identifica le località dalle quali si possa raggiungere quotidianamente la sede dell'Università, in rapporto alla distanza dal centro sede di Ateneo o ai collegamenti per il tramite dei mezzi pubblici di trasporto.

In costanza dei requisiti di cui al comma secondo l'assegno di studio è confermato sino all'ultimo anno di corso.

Art. 23.

Criteri per l'attribuzione dell'assegno di studio

Fatti salvi i requisiti di reddito e di merito di cui all'articolo precedente, l'attribuzione dell'assegno è effettuata sulla base del seguente ordine di priorità:

a) agli studenti appartenenti a famiglie di più disagiate condizioni economiche, con particolare riferimento a quelle il cui reddito derivi da lavoro dipendente o da pensione o da lavoro autonomo e le cui condizioni economiche siano equiparabili;

b) a parità di reddito, agli studenti più meritevoli in base ai voti di profitto;

c) a parità di reddito, agli studenti con famiglia propria e, infine, al più anziano d'età.

Art. 24.

Divieto di cumulo

L'assegno di studio non è cumulabile con altre forme di contribuzione di natura pecuniaria.

Lo studente legittimato a godere di più forme di assistenza è tenuto ad esercitare l'opzione.

Art. 25.

Studenti portatori di handicap

Qualora il soggetto legittimato a fruire dell'assegno di studio appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, oppure ad altre categorie di disabili protette dalla legge, l'importo dell'assegno può essere elevato con delibera motivata dal consiglio di amministrazione.

Il diritto all'assegno può essere convertito in:
 dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato;
 assegnazione di alloggi;
 assegnazione di un accompagnatore o di un assistente agli studi; ogni strumento idoneo a superare l'handicap individuale.
 A tal fine il consiglio di amministrazione emana apposito regolamento.

Art. 26.

Borse di studio

L'ente può istituire borse di studio annuali, da attribuirsi per concorso a favore degli studenti che — pur trovandosi in condizioni economiche disagiate — non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza.

L'importo della borsa di studio non può superare i due terzi di quello previsto per l'assegno di studio.

Possono altresì essere istituite per concorso borse di studio per la preparazione di tesi di laurea e per la frequenza — anche all'estero — di corsi di perfezionamento e di specializzazione in materie di rilevante interesse scientifico e culturale con particolare riguardo agli obiettivi del programma di sviluppo della Regione.

Le borse di cui al comma precedente sono incompatibili con tutte le altre borse equiparabili o aventi le medesime finalità.

Art. 27.

Prestiti d'onore

L'ente può concedere prestiti d'onore agli studenti universitari particolarmente meritevoli, purché abbiano superato gli esami dell'anno accademico precedente previsti dal piano di studi prescelto.

I prestiti sono concessi a tasso agevolato su delibera del consiglio di amministrazione dell'ente. Quest'ultimo stabilisce altresì le modalità per la restituzione.

Art. 28.

Sussidi straordinari

Agli studenti in disagiate condizioni economiche ai sensi del precedente art. 22 che, per gravi motivi di salute o per la frequenza di corsi universitari all'estero, non abbiano potuto ottemperare alle condizioni di cui al secondo comma del medesimo articolo, può essere erogata annualmente, e per un massimo di due anni, una somma comunque non superiore all'importo dell'assegno di studio, con delibera motivata del consiglio di amministrazione dell'ente.

La deroga è applicabile anche con riferimento alla fruizione dei servizi abitativi di cui all'art. 38.

Art. 29.

Contributi per la frequenza di corsi di laurea e di diploma

Agli studenti sardi ed ai figli di lavoratori emigrati all'estero in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 della presente legge che intendano frequentare corsi di laurea e di diploma di cui all'art. 4, non istituiti presso gli Atenei e gli istituti di istruzione superiore operanti nell'isola, la Regione concede un contributo, pari all'ammontare dell'assegno di studio, qualora presso le sedi prescelte non siano previste forme di assistenza pecuniaria in favore degli studenti universitari.

Il disposto di cui al comma precedente non si applica per la frequenza di corsi universitari all'estero.

Art. 30.

Domande di contributo

Il contributo di cui all'articolo precedente è concesso su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il mese di settembre di ogni anno presso l'assessorato della pubblica istruzione, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 22.

Alla domanda dovranno essere allegati:

copia dell'autocertificazione di cui al secondo comma dell'art. 35;
 copia dell'iscrizione presso la sede universitaria o l'istituto di istruzione superiore prescelto;

certificato attestante la residenza in Sardegna da almeno cinque anni o, per i figli di lavoratori emigrati, certificato di stato di famiglia e dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 3, n. 4, del decreto assessoriale 29 dicembre 1978, n. 2214.

Al termine di ogni anno accademico il beneficiario è tenuto a presentare un'attestazione rilasciata dalla sede universitaria o dall'istituto di istruzione superiore frequentati dalla quale risultino gli esami del corso di laurea o di diploma prescelti, il numero di esami sostenuti ed il voto riportato in ciascuno di essi

Art. 31.

Concessione del contributo

Nell'ambito della somma stanziata annualmente con apposita norma della legge finanziaria, in base al piano annuale di cui all'art. 19, i contributi sono concessi, entro il mese di ottobre di ogni anno, con decreto dell'assessore della pubblica istruzione, sulla base di una graduatoria formulata secondo i criteri di priorità di cui al precedente art. 23.

Art. 32.

Contributo per spese di viaggio

Ai soggetti beneficiari delle provvidenze di cui al precedente art. 29 e con le medesime procedure, la Regione concede altresì una maggiorazione pari al dieci per cento della somma globalmente percepita a titolo di contributo per spese di viaggio.

La stessa maggiorazione è concessa agli studenti sardi o figli di lavoratori emigrati all'estero che godono di assegni di studio o di altre provvidenze pecuniarie attribuite per concorso in sedi universitarie, per la frequenza di corsi di laurea non esistenti in Sardegna.

La maggiorazione è altresì concessa ai figli di lavoratori emigrati all'estero in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 per la frequenza presso le sedi universitarie e gli istituti di istruzione superiore dell'isola.

Il disposto di cui ai commi precedenti non si applica per la frequenza di corsi universitari all'estero.

Capo II

SERVIZI

Art. 33.

Regolamento di organizzazione e di gestione dei servizi

Il consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U. predispone ed approva il regolamento di organizzazione e di gestione dei servizi erogati dall'ente, armonizzandolo con le esigenze di carattere didattico e scientifico delle università e degli istituti superiori.

Il regolamento deve prevedere forme d'incentivazione dell'associazionismo cooperativo finalizzato alla gestione, da parte dei destinatari della presente legge dei servizi culturali, sportivi ed editoriali.

Le cooperative costituite per la gestione dei servizi di cui al comma precedente devono essere composte per almeno un terzo da studenti universitari iscritti a non oltre il terzo anno fuori corso del rispettivo corso di laurea.

Il consiglio di amministrazione procede annualmente alla verifica dei suddetti requisiti.

Nel regolamento devono altresì essere previste forme di partecipazione degli studenti al controllo sulla gestione dei servizi.

Art. 34.

Partecipazione al costo dei servizi

Gli studenti partecipano al costo dei servizi in proporzione del reddito. A tal fine il consiglio di amministrazione determina la tariffazione dei servizi in correlazione con le seguenti tre fasce di reddito:

prima fascia: comprende gli studenti appartenenti a nuclei familiari aventi un reddito massimo pari a quello necessario per l'accesso al concorso per l'assegno di studio;

seconda fascia: comprende gli studenti appartenenti a nuclei familiari aventi un reddito pari a quello previsto nella prima fascia, maggiorato fino al 50 per cento;

terza fascia: comprende gli studenti appartenenti a nuclei familiari aventi un reddito pari a quello previsto nella prima fascia, maggiorato fino al cento per cento.

I servizi sono fruiti al prezzo di costo effettivo dagli utenti che risultano al di fuori della terza fascia di reddito.

Art. 35.

Criteri di accertamento del reddito

Per l'accertamento del reddito l'ente deve far riferimento a quello dichiarato per l'anno precedente — ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche — da tutti i componenti il nucleo familiare dello studente.

Il reddito è comprovato con le dichiarazioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ente può avvalersi della facoltà di cui all'art. 7, comma settimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766.

Per gli studenti di nazionalità straniera e per quelli italiani il cui nucleo familiare risiede all'estero il reddito di cui al primo comma è accertato dall'ente sulla base di dichiarazioni rilasciate dagli uffici fiscali dei paesi d'origine o dei paesi stranieri in cui risiede il nucleo familiare, debitamente tradotte e vistate dall'autorità diplomatica o consolare italiana e munite della attestazione del controvalore in lire italiane.

Per gli apolidi ed i rifugiati politici le condizioni di reddito sono accertate dall'ente con le modalità più idonee.

Art. 36.

Falsità nella dichiarazione

Allo studente che abbia dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non corrispondente al vero, fatte salve le eventuali sanzioni penali e disciplinari, è immediatamente interdetto l'accesso al servizio, dal quale rimarrà escluso per tutto il successivo corso di studi.

Art. 37.

Servizi abitativi

Gli enti realizzano e gestiscono per gli studenti residenze e collegi universitari. Nel caso in cui tali strutture siano insufficienti rispetto alla domanda di utenza, gli enti hanno facoltà di stipulare convenzioni per l'uso di edifici in proprietà di altri soggetti — pubblici e privati — purché siano garantite agli studenti le medesime condizioni di accesso e di godimento previste per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta.

Presso i centri residenziali di cui al primo comma sono organizzati spazi per servizi collettivi interni, quali biblioteche, sale di svago, sale per riunioni. Il consiglio di amministrazione dell'ente può autorizzare l'utenza esterna di tali strutture.

Mediante accordi e convenzioni il consiglio di amministrazione dell'ente può altresì consentire ad enti locali, associazioni culturali, enti pubblici e privati, l'uso delle strutture abitative per attività culturali e di turismo scolastico compatibili con l'utenza interna.

Art. 38.

Norme per l'ammissione a servizi abitativi

Alle strutture abitative si accede mediante un pubblico concorso, bandito annualmente dagli enti.

Al concorso possono partecipare gli studenti in possesso dei requisiti di continuità scolastica previsti dall'art. 22 della presente legge ai fini dell'erogazione dell'assegno di studio.

L'ammissione al concorso è subordinata alla presentazione delle autocertificazioni di cui al precedente art. 35.

Nella formulazione della graduatoria è data priorità agli studenti in possesso dei requisiti richiesti per l'erogazione dell'assegno di studio. Per i restanti alloggi si procede sulla base delle condizioni di reddito e di merito ai sensi degli artt. 19 e 23 della presente legge.

Art. 39.

Servizi mense

Il servizio di mensa è gestito direttamente dagli E.R.S.U. La gestione mediante appalto è ammessa solo in caso d'impossibilità della gestione diretta per carenza di personale o di strutture, purché siano assicurate le medesime forme di controllo previste dall'articolo seguente.

Sono legittimati a fruire del servizio secondo le modalità di cui agli articoli 19 e 34 della presente legge gli studenti iscritti a non oltre il secondo anno fuori corso. Gli iscritti agli anni successivi possono fruire al costo reale.

Sono legittimati altresì a fruire del servizio al suo costo reale gli studenti iscritti alle scuole medie superiori dei comuni sede di Ateneo, purché ciò non pregiudichi la funzionalità del servizio né comporti oneri aggiuntivi per l'ente, ed a condizione che lo stesso ente provveda direttamente alla gestione.

L'utenza del personale universitario docente e non docente, nonché quella dei partecipanti ai dottorati di ricerca sono regolate da apposite convenzioni stipulate tra le università e gli E.R.S.U., nel rispetto del principio dell'erogazione a costo reale.

Art. 40.

Commissione di controllo

Per il controllo sulla gestione del servizio di cui all'articolo precedente il consiglio di amministrazione di ciascun E.R.S.U. nomina un'apposita commissione formata da cinque membri. Di essi due sono designati dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti i restanti tre sono scelti tra gli studenti di ciascun Ateneo e designati dai loro rappresentanti in seno al consiglio stesso.

Art. 41.

Facilitazioni di trasporto

Gli enti stipulano con le aziende di trasporto apposite convenzioni per l'applicazione di tariffe agevolate a favore degli studenti universitari, nonché per la fruizione gratuita del servizio da parte dei soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Art. 42.

Servizi sanitari e di medicina preventiva

La dimora per motivi di studio fuori dall'abituale residenza dà diritto ad accedere ai servizi di assistenza e di medicina preventiva dell'unità sanitaria locale nella cui zona è ubicato l'Ateneo ai sensi del quarto comma dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Gli studenti stranieri fruiscono dell'assistenza sanitaria in base al disposto di cui alla lettera a) dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 43.

Servizio editoriale e librario

Il servizio editoriale e librario ha lo scopo di favorire, in collaborazione con l'università e nel rispetto dell'autonomia della ricerca scientifica e della pluralità degli orientamenti culturali, la produzione e la diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario, audiotelevisivo e di ogni altro tipo di strumento e sussidio didattico destinato ad uso veterinario.

La produzione del materiale sarà effettuata in collaborazione con l'università.

Il servizio editoriale e librario può essere gestito anche in forma cooperativa ed associativa.

Può essere altresì promossa, in collaborazione con l'università, con enti locali, con enti e istituti pubblici o privati, la costituzione di centri di ascolto audiotelevisivo, anche in forma decentrata.

Art. 44.

Servizi per attività culturali ricreative e turistiche

L'ente promuove e favorisce:

- a) l'organizzazione di dibattiti, conferenze, seminari e spettacoli;
- b) la creazione di posti di ritrovo per studenti, dotati di strumenti ricreativi e d'informazione;
- c) gli scambi culturali, i viaggi ed i soggiorni in Italia ed all'estero con finalità di studio.

I servizi di cui al comma precedente sono organizzati in collaborazione con l'Università e gli enti locali.

Art. 45.

Servizi sportivi

L'ente favorisce l'accesso degli studenti agli impianti sportivi universitari nonché a quelli appartenenti o gestiti da enti locali.

L'ente promuove altresì l'organizzazione di attività sportive ed agonistiche, sia nell'ambito universitario sia in collaborazione con le federazioni sportive.

Art. 46.

Servizio di orientamento professionale

Il servizio di orientamento professionale ha lo scopo di indirizzare gli studenti, compresi coloro che frequentano l'ultima classe delle scuole secondarie superiori, nella scelta degli studi, in relazione alle loro aspirazioni culturali e professionali ed alle possibilità di occupazione.

Il servizio è realizzato dalla Regione, di concerto con l'università, avvalendosi delle strutture degli E.R.S.U.

La Regione fornisce annualmente agli E.R.S.U. dati sulle rilevazioni statistiche relative all'andamento del mercato del lavoro ed agli sbocchi occupazionali.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Art. 47.

Norma transitoria

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono essere perfezionati i procedimenti per l'elezione dei membri dei consigli di amministrazione degli enti e per la loro costituzione, di cui al precedente art. 8.

Nei tre mesi successivi i consigli di amministrazione degli enti adottano gli statuti e li trasmettono al consiglio regionale ai sensi dell'art. 6.

Fino a quando non sono perfezionati i procedimenti previsti dal presente articolo, le opere universitarie continuano ad esercitare le funzioni a mezzo dei propri organi.

Ad integrazione dello stanziamento di L. 4.000.000.000, disposto con l'art. 58 — quarto comma — della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (legge finanziaria), è autorizzata, nello stesso anno 1987, la concessione di un ulteriore finanziamento di L. 8.330.000.000 (cap. 11078.01) a favore delle Opere universitarie di Cagliari e di Sassari per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma e per gli adempimenti di cui al successivo art. 49, quinto comma.

In attesa della definizione dei procedimenti di cui all'art. 10, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121, gli E.R.S.U. sono autorizzati a stipulare convenzioni con le facoltà di cui al medesimo articolo, finalizzate a consentire agli studenti ad esse iscritti il godimento dei servizi previsti dalla presente legge.

Art. 48.

Trasferimento delle funzioni e dei beni

Le funzioni già spettanti ai sensi dell'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, alle Opere universitarie delle università e degli istituti di istruzione superiore statali e non statali sono esercitate dalla Regione ai sensi della presente legge.

Gli enti istituiti con la presente legge succedono nella proprietà dei beni mobili ed immobili e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi delle Opere universitarie.

Art. 49.

Stato giuridico del personale

Gli E.R.S.U. succedono alle opere universitarie nei rapporti di impiego concernenti il personale da queste dipendente.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli E.R.S.U. sono equiparati a tutti gli effetti a quelli dei dipendenti dell'amministrazione regionale.

Il rapporto di impiego è disciplinato dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini previsti dai precedenti commi, gli organi di amministrazione degli E.R.S.U. deliberano il regolamento organico del personale previsto dall'art. 9 entro sessanta giorni dal loro insediamento, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'area regionale, adeguando il regolamento stesso alle norme delle predette leggi regionali, ivi comprese quelle relative all'inquadramento nel nuovo assetto professionale stabilito dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6. I regolamenti organici adottati ai sensi del presente comma sono approvati contestualmente dalla giunta regionale.

Gli organi di amministrazione delle soppresse opere universitarie provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e durante il regime transitorio di cui al terzo comma dell'art. 47, ad adeguare i preesistenti regolamenti organici alle norme di stato giuridico e di trattamento economico del personale dipendente dell'amministrazione regionale, come previste dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, con effetto della data di trasferimento del personale delle opere universitarie alla Regione in forza del decreto del Ministero della pubblica istruzione del 22 dicembre 1983 adottato ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

Art. 50.

Tasse e contributi

I proventi di natura tributaria a favore della Regione, previsti da disposizioni di legge e costituiti dalle tasse di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono versati dalle università e dagli istituti superiori direttamente al tesoriere dell'ente.

Le tasse di cui all'art. 190 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono versate direttamente da parte dei singoli contribuenti al tesoriere dell'ente.

Art. 51.

Norma finanziaria

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in L. 19.130.000.000 nell'anno finanziario 1987 ed in L. 13.800.000.000 nell'anno finanziario 1988 ed in quelli successivi.

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Nell'anno finanziario 1987 si fa fronte alla spesa di L. 19.130.000.000, quanto a L. 10.200.000.000, con gli stanziamenti già previsti nei capitoli 11078 e 11078/01 del bilancio regionale per lo stesso anno, quanto a L. 5.230.000.000, con le previste riduzioni delle competenze dei capitoli 02095 e 03016, e quanto alla differenza di L. 3.700.000.000, col prelevamento, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, dal fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al cap. 03016 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1986, mediante pari riduzione della riserva prevista alla voce I della tabella A allegata alla legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 (legge finanziaria).

A partire dall'anno finanziario 1988 si fa fronte alla spesa di L. 13.800.000.000, con l'utilizzazione delle somme assegnate dallo Stato alla Regione per l'attuazione dell'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari e con parte delle risorse proprie di carattere permanente, destinate nel 1987 all'applicazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 14 settembre 1987

MELIS

87R1131

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1987, n. 38.

Contributo annuo alle facoltà di giurisprudenza delle università degli studi di Cagliari e di Sassari per l'integrazione dei programmi di insegnamento ed il potenziamento delle ricerche riguardanti materie giuridiche d'interesse regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 37 del 18 settembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

Al sensi dell'art. 5, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, ad integrazione degli interventi statali, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo annuo rispettivamente di L. 150.000.000 e di L. 100.000.000, a favore delle facoltà di giurisprudenza delle università di Cagliari e di Sassari al fine di favorire ed incentivare nelle diverse discipline lo studio e l'insegnamento delle materie giuridiche d'interesse regionale e di consentire una più completa formazione degli studenti, che tenga conto delle peculiarità delle strutture economico-sociali dell'Isola.

Art. 2.

Il contributo verrà concesso con decreto dell'assessore alla pubblica istruzione e messo a disposizione delle università di Cagliari e di Sassari all'inizio di ogni anno, a partire da quello successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Il contributo verrà suddiviso tra gli istituti afferenti alle facoltà di giurisprudenza sulla base di un piano di spesa approvato dal consiglio di facoltà o dal consiglio di corso di laurea in giurisprudenza, ove istituito.

Al fine di realizzare le finalità di cui al precedente articolo, tale piano dovrà essere accompagnato dai programmi integrativi delle diverse discipline. In ogni caso avranno priorità nell'utilizzo dei fondi le iniziative didattiche di studio ed editoriali riguardanti la pubblica amministrazione e le autonomie locali e regionali e, più in generale, argomenti di specifico interesse regionale.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa dell'assessorato alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione per l'anno 1987 è istituito il cap. 11084-02 con lo stanziamento di L. 250.000.000 e con la seguente denominazione:

«Contributo annuo alle facoltà di giurisprudenza delle università di Cagliari e di Sassari per l'integrazione dei programmi di insegnamento ed il potenziamento della ricerca riguardanti materie giuridiche d'interesse regionale».

A favore del suddetto capitolo è stornata la corrispondente somma di L. 250.000.000 dal cap. 03016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, del bilancio della Regione per l'anno 1987 ed è in corrispondenza ridotta di pari importo la riserva prevista dal punto 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1987.

Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico per l'anno 1987 al cap. 11084-02 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 14 settembre 1987

MELIS

87R1132

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
- ◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria "UNIVERSITAS"
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatoverchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Valterotonda, 4
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANGINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
- ◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Cairi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICHIETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria Di E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BLIETOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
- ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73
- ◇ **PUGLIA**
ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10
- ◇ **SICILIA**
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Carroli, isol. 221
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Edizione BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria BARONI
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milie, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macellè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tiliier, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Piroia (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale.	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.900	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221